

Gazzetta ufficiale

L 138

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
26 maggio 2011

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa alla data di entrata in vigore della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007** 1

2011/307/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra** 2

Protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra 3

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 514/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio** 18

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, relativo all'autorizzazione della vitamina B ₆ quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie ⁽¹⁾	40
★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 516/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all'impiego del preparato a base di <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 5749 e di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750 in mangimi contenenti acido formico ⁽¹⁾	43
★ Regolamento (UE) n. 517/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di <i>Salmonella</i> nelle ovaiole di <i>Gallus gallus</i> e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione ⁽¹⁾	45
★ Regolamento (UE) n. 518/2011 della Commissione, del 23 maggio 2011, recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese	52
Regolamento di esecuzione (UE) n. 519/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	54

DECISIONI

2011/308/UE:

★ Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2011, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione	56
---	----

2011/309/UE:


★ Decisione del Consiglio, del 19 maggio 2011, recante nomina di un membro olandese del Comitato delle regioni	58
--	----

2011/310/UE:

★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 maggio 2011, che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale [notificata con il numero C(2011) 3415]	59
--	----

Rettifiche

★ Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 83 del 30.3.2011)	66
--	----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa alla data di entrata in vigore della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007

La convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ⁽¹⁾, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007, è entrata in vigore tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera il 1^o gennaio 2011 e tra l'Unione europea e l'Islanda il 1^o maggio 2011, conformemente all'articolo 69, paragrafo 5, della convenzione.

⁽¹⁾ GU L 147 del 10.6.2009, pag. 5. La relazione esplicativa della convenzione è stata pubblicata nella GU C 319 del 23.12.2009, pag. 1.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 2011

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

(2011/307/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i partner della regione mediterranea al fine di istituire un dispositivo di risoluzione delle controversie relative a disposizioni commerciali.
- (2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato nominato a norma dell'articolo 207 del trattato e nell'ambito delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio.
- (3) Tali negoziati si sono conclusi e il 27 aprile 2010 è stato siglato un accordo in forma di protocollo (in prosieguo «il protocollo») tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra ⁽¹⁾.
- (4) Il protocollo è stato firmato a nome dell'Unione l'11 novembre 2010.

(5) È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo in forma di protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (in prosieguo «il protocollo»).

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 23 del protocollo ⁽²⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
MARTONYI J.

⁽¹⁾ GU L 304 del 30.9.2004, pag. 39.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore del protocollo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.

PROTOCOLLO

tra l'Unione europea e la Repubblica araba d'Egitto che istituisce un dispositivo di risoluzione delle controversie applicabile alle controversie nel quadro delle disposizioni commerciali dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, in prosieguo «l'Unione»,

da una parte,

e

LA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO, in prosieguo «l'Egitto»,

dall'altra,

DECIDONO:

CAPO I**OBIETTIVO E CAMPO DI APPLICAZIONE***Articolo 1***Obiettivo**

L'obiettivo del presente protocollo è prevenire e risolvere le controversie commerciali tra le parti onde pervenire, ove possibile, a soluzioni concordate.

*Articolo 2***Applicazione del protocollo**

1. Le disposizioni del presente protocollo si applicano ad ogni divergenza riguardante l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo II (ad eccezione degli articoli 22, 23, 24) dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra (in prosieguo «l'accordo di associazione») ⁽¹⁾, salvo espressa indicazione contraria. L'articolo 82 dell'accordo di associazione si applica a controversie riguardanti l'applicazione e l'interpretazione di altre disposizioni di detto accordo.

2. Le procedure del presente protocollo si applicano qualora il Consiglio di associazione non sia stato in grado di risolvere entro 60 giorni una controversia sottoposta al suo esame a norma dell'articolo 82 dell'accordo di associazione.

3. Ai fini del paragrafo 2 una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione prende una decisione a norma dell'articolo 82, paragrafo 2, dell'accordo di associazione o dichiara che la controversia non sussiste più.

⁽¹⁾ Le disposizioni del presente protocollo non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 34 del protocollo relativo alla definizione del concetto di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa.

CAPO II**CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE***Articolo 3***Consultazioni**

1. Le parti si adoperano per risolvere ogni divergenza riguardante l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione tempestiva, equa e concordata.

2. Una parte chiede per iscritto all'altra parte, con copia al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», l'avvio di consultazioni indicando la misura contestata e le disposizioni dell'accordo di associazione che ritiene applicabili.

3. Le consultazioni si svolgono entro 40 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte convenuta, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a meno che le due parti non decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso del procedimento, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si considerano concluse entro 30 giorni dalla medesima data.

5. Se la parte cui viene presentata la richiesta di consultazione non risponde a tale richiesta entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della medesima, o se le consultazioni non si svolgono entro i termini prescritti rispettivamente al paragrafo 3 o al paragrafo 4, o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stato raggiunto un consenso su una soluzione concordata, la parte attrice può richiedere la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 5.

Articolo 4**Mediazione**

1. Se le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione concordata, le parti possono chiedere, di comune accordo, l'intervento di un mediatore. Le richieste di mediazione devono essere presentate per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», indicando la misura oggetto delle consultazioni e il mandato concordato per la mediazione. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di mediazione.

2. A meno che le parti non trovino l'accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» o un loro delegato designano un mediatore, estratto a sorte tra le persone figuranti nell'elenco di cui all'articolo 19, che non sia cittadino né dell'una né dell'altra parte. La designazione è effettuata entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di mediazione. Il mediatore convoca una riunione con le parti della controversia non prima di 20 giorni e non dopo 30 giorni dalla sua designazione. Il mediatore riceve le comunicazioni delle parti al più tardi 15 giorni prima della riunione e, se lo ritiene necessario, può richiedere informazioni supplementari alle parti o a esperti o consulenti tecnici. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare le loro osservazioni. Il mediatore notifica un parere entro 45 giorni dalla sua designazione.

3. Il parere del mediatore, che può comprendere una raccomandazione su come risolvere la controversia conformemente a quanto disposto dall'articolo 2, non è vincolante.

4. Le parti possono decidere di modificare i termini di cui al paragrafo 2. Anche il mediatore può decidere di modificare i termini su istanza di una delle parti, tenuto conto di particolari difficoltà incontrate dalla parte interessata o della complessità del caso.

5. I procedimenti relativi alla mediazione, in particolare il parere del mediatore e tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso di tali procedimenti, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.

6. Previo accordo delle parti, le procedure di mediazione possono proseguire parallelamente alla procedura di arbitrato.

7. La sostituzione di un mediatore avviene solo per le ragioni e secondo le procedure specificate nei punti da 18 a 21 del regolamento di procedura.

CAPO III**PROCEDURE DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE****SEZIONE I****Procedura di arbitrato****Articolo 5****Avvio della procedura di arbitrato**

1. Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia ricorrendo alle consultazioni di cui all'articolo 3 o alla mediazione di cui all'articolo 4, la parte attrice può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale.

2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto alla parte convenuta e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti». La parte attrice precisa nella sua richiesta quale sia la specifica misura contestata e spiega come tale misura costituisca una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2. La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è presentata entro i 18 mesi successivi alla data di ricevimento della richiesta di consultazioni, fatto salvo il diritto della parte attrice di richiedere successivamente nuove consultazioni sulla stessa questione.

Articolo 6**Costituzione del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale è composto di tre arbitri.

2. Entro 15 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.

3. Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2, ciascuna di esse può chiedere ai presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», o a un loro delegato, di sorteggiare i tre membri tra i nominativi inseriti nell'elenco compilato a norma dell'articolo 19, scegliendone uno tra i nominativi proposti dalla parte attrice, uno tra i nominativi proposti dalla parte convenuta e uno fra i nominativi selezionati dalle parti per fungere da presidente. Qualora le parti concordino sulla designazione di uno o più membri del collegio arbitrale, i restanti membri sono scelti secondo la medesima procedura.

4. I presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» o il loro delegato seleziona gli arbitri entro 10 giorni dalla richiesta di cui al paragrafo 3 presentata da una delle parti.

5. La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui vengono scelti i tre arbitri.

6. La sostituzione degli arbitri avviene solo per le ragioni e secondo le procedure specificate nei punti da 18 a 21 del regolamento di procedura.

*Articolo 7***Relazione interinale del collegio arbitrale**

Il collegio arbitrale presenta alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle pertinenti disposizioni e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, di norma entro 120 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Ciascuna parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame relativa ad aspetti precisi della relazione interinale entro 15 giorni dalla data della sua notifica. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono un esame delle argomentazioni presentate nel riesame interinale.

*Articolo 8***Lodo del collegio arbitrale**

1. Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» di norma entro 150 giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di questa scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di concludere i lavori. Il lodo deve comunque essere notificato entro 180 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.

2. Su richiesta di entrambe le parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi e li riprende alla fine di tale periodo concordato su richiesta della parte attrice. Se la parte attrice non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in un altro procedimento sulla stessa questione.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il proprio lodo entro 75 giorni dalla sua costituzione. Il lodo deve comunque essere pronunciato entro 90 giorni dalla costituzione del collegio. Entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può pronunciarsi in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

SEZIONE II

Esecuzione*Articolo 9***Esecuzione del lodo del collegio arbitrale**

Le parti prendono le misure necessarie per conformarsi al lodo del collegio arbitrale e si adoperano per concordare il periodo di tempo entro cui dare esecuzione al lodo.

*Articolo 10***Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione**

1. Entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» il periodo di tempo necessario («periodo di tempo ragionevole») per l'esecuzione, qualora risulti impossibile un'esecuzione immediata.

2. In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole necessario per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale, entro 20 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. La richiesta viene notificata contemporaneamente all'altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

3. Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo accordo delle parti.

*Articolo 11***Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale**

1. Prima che scada il periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica all'altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.

2. Qualora le parti non concordino sull'esistenza delle misure notificate a norma del paragrafo 1 o sulla loro compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 2, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta indica la specifica misura contestata e spiega le ragioni della sua incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 2. Il collegio arbitrale notifica la propria decisione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

*Articolo 12***Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione**

1. Se prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole la parte convenuta non notifica alcuna misura presa per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale o se il collegio arbitrale decide che la misura notificata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, non è compatibile con gli obblighi della parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, la parte convenuta presenta, su richiesta della parte attrice, un'offerta di indennizzo temporaneo.

2. Se un accordo sull'indennizzo non è raggiunto entro 30 giorni dalla fine del periodo di tempo ragionevole o dalla decisione a norma dell'articolo 11, con cui il collegio arbitrale ha stabilito la non compatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 2 di una misura presa per dare esecuzione al lodo, la parte attrice è autorizzata a sospendere, previa notifica all'altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti», gli obblighi derivanti da una delle disposizioni di cui all'articolo 2 in misura equivalente all'annullamento dei benefici o al pregiudizio causati dalla violazione. La parte attrice può applicare la sospensione 15 giorni dopo la data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto un arbitrato a norma del paragrafo 3.

3. Se la parte convenuta ritiene che la sospensione non sia equivalente all'annullamento dei benefici o al pregiudizio causati dalla violazione può chiedere per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata all'altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio e servizi» prima della scadenza del periodo di 15 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale, dopo aver eventualmente acquisito il parere di esperti, notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e all'organismo istituzionale responsabile delle questioni commerciali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi finché il collegio arbitrale non si sia pronunciato; le sospensioni devono inoltre essere coerenti con il lodo del collegio arbitrale.

4. La sospensione degli obblighi è temporanea e si applica solo fino a quando la misura giudicata incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 2 non sia stata revocata o modificata per renderla conforme a tali disposizioni secondo quanto previsto all'articolo 13, o fino a quando le parti non abbiano trovato un accordo per la risoluzione della controversia.

Articolo 13

Esame delle misure prese per dare esecuzione al lodo dopo la sospensione degli obblighi

1. La parte convenuta notifica all'altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» tutte le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale e la sua richiesta che la parte attrice ponga fine alla sospensione degli obblighi.

2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sulla compatibilità della misura notificata con le disposizioni di cui all'articolo 2, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» entro 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Se il collegio arbitrale decide che una misura è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, la sospensione degli obblighi è revocata.

SEZIONE III

Disposizioni comuni

Articolo 14

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire alla soluzione concordata di una controversia cui si applicano le disposizioni del presente protocollo. Esse notificano tale soluzione al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» e al collegio arbitrale. In seguito alla notifica della soluzione concordata il collegio arbitrale interrompe i propri lavori e la procedura è conclusa.

Articolo 15

Regolamento di procedura

1. Le procedure di risoluzione delle controversie cui si applicano le disposizioni del capo III del presente protocollo sono disciplinate dal regolamento di procedura allegato al presente protocollo.

2. Le riunioni del collegio arbitrale sono aperte al pubblico in conformità del regolamento di procedura, salvo diverso accordo tra le parti.

Articolo 16

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che giudica utili per il procedimento. In particolare, se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche il diritto di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le informazioni così ottenute devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni. Salvo altrimenti concordato dalle parti, le persone fisiche o giuridiche interessate con sede nelle parti sono autorizzate a presentare comunicazioni per iscritto al collegio arbitrale conformemente al regolamento di procedura. Tali comunicazioni si limitano agli aspetti di fatto della controversia, senza affrontare questioni di diritto.

Articolo 17

Regole di interpretazione

I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'articolo 2 secondo le regole di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 18

Lodi e decisioni del collegio arbitrale

1. Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora risulti però impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzianti non è in alcun caso reso pubblico.

2. I lodi del collegio arbitrale sono vincolanti per le parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. Il lodo indica le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti dell'accordo di associazione e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e conclusioni in esso contenute. Il sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» rende pubblico il lodo del collegio arbitrale in ogni sua parte, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 19

Elenchi degli arbitri

1. Il sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» compila, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente protocollo, un elenco di almeno 15 persone disposte a esercitare la funzione di arbitro e in possesso dei requisiti per farlo. Ciascuna delle parti propone almeno cinque arbitri. Le due parti scelgono anche almeno cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Il sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» assicura che l'elenco contenga sempre 15 nominativi.

2. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta allegato al presente protocollo.

3. Il sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» può compilare un ulteriore elenco di almeno 15 persone in possesso di competenze settoriali in materie specifiche disciplinate dall'accordo di associazione. In caso di ricorso alla procedura di selezione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, i presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» possono avvalersi di questo elenco settoriale previo accordo di entrambe le parti.

4. Se, quando è presentata una domanda di mediazione o di costituzione del collegio arbitrale, non è stato ancora stabilito l'elenco di cui al paragrafo 1, gli arbitri sono estratti a sorte tra le persone che sono state formalmente proposte da una delle parti o da entrambe le parti. Le persone proposte per esercitare le funzioni di presidente del collegio arbitrale o di mediatore non possono avere la cittadinanza né dell'una né dell'altra parte.

Articolo 20

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1. La parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo previsto dall'accordo OMC si avvale delle norme e delle procedure previste da tale accordo, che si applicano nonostante le disposizioni del presente accordo.

2. La parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo che rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo, come definito all'articolo 2, si avvale delle norme e delle procedure previste dal presente accordo.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, la parte che chiede la risoluzione di una controversia concernente un obbligo che rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo, come definito all'articolo 2, che equivale in sostanza a un obbligo previsto dall'accordo OMC, si avvale delle norme e delle procedure pertinenti dell'accordo OMC, che si applicano nonostante le disposizioni del presente accordo.

4. Una volta avviata la procedura di composizione delle controversie, è utilizzata esclusivamente la sede prescelta conformemente alle disposizioni di cui sopra, sempreché non si sia dichiarata incompetente.

5. Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente accordo.

Articolo 21

Termini

1. Tutti i termini fissati nel presente protocollo, compresi quelli per la notifica dei lodi arbitrali da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

2. Tutti i termini menzionati nel presente protocollo possono essere prorogati di comune accordo fra le parti. Ciascuna parte si impegna a considerare con la debita attenzione le richieste di proroga di un termine dovute a difficoltà incontrate da una parte nel conformarsi alle procedure del presente protocollo. Su richiesta di una parte, il collegio arbitrale può prorogare i termini applicabili ai procedimenti, tenendo conto del diverso livello di sviluppo delle parti.

Articolo 22

Riesame e modifica del protocollo

1. Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo e dei suoi allegati il Consiglio di associazione ne esamina l'applicazione e decide se confermarli, modificarli o revocarli.

2. A tal fine, il Consiglio di associazione può considerare la possibilità di istituire un organo d'appello comune per più accordi euromediterranei.

3. Il Consiglio di associazione può decidere di modificare il presente protocollo e i suoi allegati.

*Articolo 23***Entrata in vigore**

Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano che le procedure di cui al presente articolo sono state espletate.

Fatto in duplice copia a Bruxelles, addì undici novembre duemiladieci nelle lingue bulgaro, ceco, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese e arabo, ciascun testo facente ugualmente fede.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Ghall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



عن الإتحاد الأوروبي

За Арабска република Египет
 Por la República Árabe de Egipto
 Za Egyptskou arabskou republiku
 For Den Arabiske Republik Egypten
 Für die Arabische Republik Ägypten
 Egiptuse Araabia Vabariigi nimel
 Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου
 For the Arab Republic of Egypt
 Pour la République arabe d'Égypte
 Per la Repubblica araba d'Egitto
 Ēģiptes Arābu Republikas vārdā –
 Egipto Arabu Respublikos vardu
 Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről
 Ghar-Repubblika Gharbija tal-Eġittu
 Voor de Arabische Republiek Egypte
 W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu
 Pela República Árabe do Egipto
 Pentru Republica Arabă Egipt
 Za Arabsko republiko Egipt
 Za Egyptskú arabskú republiku
 Egyptin arabitasavallan puolesta
 På Arabrepublikken Egyptens vägnar



عن جمهورية مصر العربية

ALLEGATI

ALLEGATO I: REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO

ALLEGATO II: CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI

—————

ALLEGATO I

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER L'ARBITRATO**Disposizioni generali**

1. Ai fini del protocollo e del presente regolamento s'intende per:
 - «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
 - «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;
 - «parte convenuta»: la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
 - «collegio arbitrale»: un collegio costituito in conformità dell'articolo 6 del presente protocollo;
 - «rappresentante di una parte»: un funzionario o qualsiasi altra persona nominata da un ministero, un'amministrazione o altra entità pubblica di una parte;
 - «giorno»: un giorno di calendario.
2. L'Unione europea sostiene le spese connesse a tutti gli aspetti organizzativi riguardanti le consultazioni, la mediazione e l'arbitrato, eccettuati l'onorario e il rimborso delle spese di mediatori e arbitri, che vengono suddivisi.

Notifiche

3. Le parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica, con copia trasmessa lo stesso giorno mediante fax, raccomandata, corriere, consegna contro ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che consenta di comprovare l'avvenuto invio. Salvo prova contraria, un messaggio di posta elettronica si considera ricevuto nello stesso giorno dell'invio.
4. Una parte fornisce all'altra parte e a ciascuno degli arbitri una copia elettronica e una copia su carta di ciascuna delle proprie comunicazioni scritte.
5. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero del Commercio della Repubblica araba d'Egitto e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo o di riposo ufficiale dell'Egitto o dell'Unione, il documento può essere presentato il giorno lavorativo successivo. Il primo lunedì di ogni dicembre le parti si scambiano l'elenco delle date dei loro giorni festivi e di riposo ufficiali valido per l'anno successivo. In un giorno festivo o di riposo ufficiale non si considera ricevuto alcun documento, né alcuna notifica o richiesta.
8. Secondo l'oggetto delle disposizioni controverse, tutte le richieste e notifiche indirizzate al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» a norma del presente accordo sono inviate in copia agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo di associazione.

Avvio del procedimento arbitrale

9. a) Se, come previsto dall'articolo 6 del protocollo o dai punti 19, 20 o 49 del presente regolamento, i membri del collegio arbitrale sono estratti a sorte, al momento del sorteggio devono essere presenti i rappresentanti di entrambe le parti.
b) Salvo diversamente convenuto, le parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro dieci giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC. I membri del collegio arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
10. a) Salvo diversamente convenuto tra le parti entro dieci giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato seguente:
 - «esaminare alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo di associazione la misura oggetto della richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 2 del protocollo e pronunciare un lodo in conformità dell'articolo 8 del protocollo sulla risoluzione delle controversie.»

- b) Le parti devono notificare il mandato concordato al collegio arbitrale entro cinque giorni dal raggiungimento dell'accordo.

Comunicazioni iniziali

11. La parte attrice trasmette le sue comunicazioni scritte iniziali entro 25 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta trasmette la sua replica scritta entro 25 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.

Lavori dei collegi arbitrali

12. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare il presidente a prendere le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
13. Salvo diversa disposizione del presente protocollo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamento informatico.
14. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
15. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
16. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente protocollo e dei suoi allegati, il collegio arbitrale può, consultate le parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
17. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario. Il collegio arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti.

Sostituzione

18. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.
19. Se una parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informarne l'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.

Se una parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro nominando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del presente protocollo, una delle quali era l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle parti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla parte attrice e dalla parte convenuta in conformità dell'articolo 19, paragrafo 1, del protocollo. La designazione del nuovo arbitro avviene entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

20. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del presente protocollo.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del protocollo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dai presidenti del sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» o dal loro delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del protocollo che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente avviene entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al presente punto.

21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20.

Audizioni

22. Consultate le parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una parte, il collegio arbitrale può decidere di non organizzare un'audizione.
23. Se non è diversamente convenuto dalle parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica araba d'Egitto e al Cairo se la parte attrice è l'Unione.
24. Il collegio arbitrale può organizzare un'audizione supplementare solo in circostanze eccezionali. Per le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo non sono organizzate audizioni supplementari.
25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.
26. Possono presenziare a un'audizione, si tratti o no di un procedimento di carattere pubblico, le seguenti persone:
- a) i rappresentanti delle parti;
 - b) i consulenti delle parti;
 - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi;
 - d) gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27. Al più tardi 10 giorni prima della data dell'audizione ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'audizione interverranno per conto della parte con presentazioni o argomentazioni orali e degli altri rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'audizione.
28. Salvo diversa decisione delle parti, le audizioni dei collegi arbitrali sono pubbliche. Se le parti decidono che l'audizione si svolga a porte chiuse, il collegio arbitrale può decidere, su richiesta delle parti, che parte di essa sia però pubblica. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni commerciali riservate.
29. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo seguente:

Argomentazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) argomentazione della parte convenuta,

Confutazione

- a) argomentazione della parte attrice;
- b) controreplica della parte convenuta.

30. In qualsiasi momento dell'audizione il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti.
31. Il collegio arbitrale predispose la stesura del verbale di ciascuna audizione, che viene quanto prima redatto e trasmesso alle parti.
32. Entro 15 giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

33. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
34. Una parte trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro 10 giorni dalla data del loro ricevimento.

Trattamento riservato

35. Le parti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si sono svolte a porte chiuse come previsto al punto 28. Ciascuna parte considera riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte. Qualora una parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento vieta a una parte di rendere pubblica la propria posizione.

Contatti unilaterali

36. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una parte in assenza dell'altra parte.
37. Un membro del collegio arbitrale non può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni non richieste

38. Salvo diversa decisione delle parti entro cinque giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste, purché siano presentate entro 10 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise e comunque di lunghezza non superiore a 15 cartelle dattiloscritte, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente i fatti esaminati dal collegio arbitrale.
39. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti secondo quanto previsto ai punti 42 e 43 del presente regolamento.
40. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione sono sottoposte alle parti perché possano formulare le loro osservazioni.

Casi urgenti

41. Nei casi urgenti previsti dal presente accordo il collegio arbitrale, consultate le parti, adatta come opportuno i termini fissati nel presente regolamento e comunica tali adattamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

42. Durante le consultazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del protocollo ed entro la data della riunione di cui al punto 9, lettera b), del presente regolamento di procedura le parti cercano di concordare una lingua di lavoro per i procedimenti del collegio arbitrale.
43. Se le parti non si accordano su una lingua di lavoro comune, ciascuna parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte.
44. La parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti.
45. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti.
46. Le parti possono formulare osservazioni sul testo tradotto di un documento redatto conformemente al presente regolamento.

Calcolo dei termini

47. Qualora, in ragione dell'applicazione della disposizione del punto 7 del presente regolamento di procedura, una parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati con decorrenza dall'ultima data di ricevimento.

Altre procedure

48. Il presente regolamento di procedura si applica anche alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del presente protocollo. I termini fissati in conformità del presente regolamento sono però adattati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.
 49. Qualora per le procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafo 2, all'articolo 12, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo non sia possibile ricostituire, in tutto o in parte, il collegio arbitrale originario, si applicano le procedure di cui all'articolo 6 del protocollo. Il termine per la notifica del lodo è prorogato di 15 giorni.
-

ALLEGATO II

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI**Definizioni**

1. Nel presente codice di condotta si intende per:
 - a) «membro» o «arbitro»: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;
 - b) «mediatore»: la persona che conduce una mediazione in conformità dell'articolo 4 del presente protocollo;
 - c) «candidato»: una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 19 del presente protocollo proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 6 del presente protocollo;
 - d) «assistente»: una persona che, su mandato di un membro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
 - e) «procedimento»: salvo diversa indicazione, un procedimento del collegio arbitrale a norma del presente protocollo;
 - f) «personale»: in relazione a un membro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, ad eccezione degli assistenti.

Responsabilità nei confronti della procedura

2. I candidati e i membri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex membri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale membro del collegio arbitrale a norma del presente protocollo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. I candidati e i membri sono tenuti a comunicare unicamente al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta affinché siano esaminate dalle parti.
5. Dopo essere stato nominato, ciascun membro è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni membro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al sottocomitato «Industria, commercio, servizi e investimenti» affinché siano esaminati dalle parti.

Doveri dei membri

6. In seguito alla nomina, ciascun membro esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Ciascun membro esamina soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non può delegare ad altri tale dovere.
8. Ciascun membro prende tutti i provvedimenti atti a garantire che il suo assistente e il suo personale abbiano conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Nessun membro può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità dei membri

10. Ciascun membro deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Nessun membro può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

12. Nessun membro può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati; ogni membro evita inoltre qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
13. Ciascun membro si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Ogni membro deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex membri

15. Ciascun ex membro è tenuto a evitare qualsiasi atto che possa dare l'impressione che egli sia stato parziale nell'esercizio delle proprie funzioni o abbia tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Trattamento riservato

16. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, né può, in alcun caso, divulgare o utilizzare tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Nessun membro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente protocollo.
18. Nessun membro o ex membro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di membro.

Spese

19. Ciascun membro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

20. Le disposizioni del presente codice di condotta applicabili ai membri o agli ex membri si applicano, mutatis mutandis, ai mediatori.
-

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 514/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1460/96 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di scambi preferenziali per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1216/2009. Alla luce degli sviluppi dei regimi di scambi preferenziali applicabili ad alcune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli è necessario sostituire tale regolamento.

(2) Alcuni accordi preferenziali conclusi dall'Unione con paesi terzi prevedono l'applicazione di elementi agricoli o di dazi addizionali che risultano inferiori agli elementi agricoli o ai dazi addizionali fissati dalla tariffa doganale comune. Occorre pertanto stabilire le modalità di applicazione delle riduzioni concesse.

(3) È necessario stilare un elenco dei prodotti di base per i quali possono essere stabiliti elementi agricoli ridotti conformemente ad accordi preferenziali con paesi terzi.

(4) A norma del regolamento (CE) n. 1216/2009 le riduzioni concesse vanno stabilite riducendo gli importi di base utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli oppure riducendo gli elementi agricoli applicabili ad alcune merci specifiche.

(5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1216/2009, qualora risulti necessario per determinare gli elementi agricoli ridotti applicabili agli scambi preferenziali, occorre stabilire le caratteristiche dei prodotti di base e le quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzate.

(6) È opportuno stabilire norme per il calcolo delle riduzioni dei dazi addizionali applicabili per quanto riguarda il tenore di cereali e di zucchero di alcune merci se, nel quadro di accordi preferenziali, è prevista una riduzione di tali dazi addizionali.

(7) La possibilità di beneficiare delle aliquote ridotte del dazio è di norma concessa nei limiti dei contingenti tariffari quali stabiliti dall'accordo preferenziale pertinente. Per garantire la loro gestione efficace è opportuno che tali contingenti tariffari siano amministrati conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾.

(8) Per motivi di chiarezza e trasparenza è opportuno che l'elenco delle merci cui si applicano elementi agricoli ridotti o dazi addizionali ridotti, che rientrino o meno nel quadro di un contingente tariffario, figurino nell'accordo preferenziale pertinente.

(9) Conformemente al regolamento (CE) n. 1216/2009, laddove previsto da un accordo preferenziale, è opportuno permettere la sostituzione della parte dei dazi ad valorem corrispondente all'elemento agricolo con un importo specifico. Tale importo non deve tuttavia superare l'imposizione applicabile agli scambi non preferenziali.

⁽¹⁾ GU L 328 del 15.12.2010, pag. 10.

⁽²⁾ GU L 187 del 26.7.1996, pag. 18.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

- (10) Poiché la possibilità di beneficiare di aliquote ridotte del dazio è subordinata alla condizione che le merci siano originarie di paesi con cui sia stato stabilito un accordo preferenziale, è necessario precisare le regole d'origine da applicare.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

uguale a 26 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg, nel seguito denominato «PG 3»,

— codice NC ex 0405 10 burro, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale a 82 %, nel seguito denominato «PG 6».

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme per la determinazione degli elementi agricoli ridotti di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e dei dazi addizionali corrispondenti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1216/2009, nonché per la gestione dei contingenti aperti nel quadro di accordi preferenziali applicabili alle merci e ai prodotti oggetto del regolamento (CE) n. 1216/2009.

Articolo 2

Al fine di stabilire gli elementi agricoli ridotti ai sensi del regolamento (CE) n. 1216/2009, sono presi in considerazione i seguenti prodotti di base:

- codice NC ex 1001 90 99 frumento (grano) tenero,
- codice NC 1001 10 00 frumento (grano) duro,
- codice NC 1002 00 00 segala,
- codice NC 1003 00 90 orzo,
- codice NC 1005 90 00 granturco non destinato alla semina,
- codici NC 1006 20 96 e 1006 20 98 riso semigreggio a grani lunghi, nel seguito denominato «riso»,
- codice NC 1701 99 10 zuccheri bianchi,
- codici NC 1703 10 00 e 1703 90 00 melassi,
- codice NC ex 0402 10 19 latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 2,5 kg, nel seguito denominato «PG 2»,
- codice NC ex 0402 21 19 latte in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte inferiore o

Articolo 3

1. Gli elementi agricoli ridotti applicabili nel quadro di scambi preferenziali sono calcolati in funzione delle quantità di prodotti di base che si ritiene vengano utilizzate per la fabbricazione delle merci oggetto del presente regolamento.

2. Le quantità di prodotti di base di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nell'allegato I per le merci che vi sono elencate con i codici della nomenclatura combinata (NC).

3. Per le merci elencate con i codici NC per le quali l'allegato I rinvia all'allegato II, le quantità di cui al paragrafo 1 sono quelle stabilite nell'allegato II.

4. Per le merci di cui al paragrafo 3 si applicano codici addizionali, in funzione della loro composizione, come indicato nell'allegato III.

5. Laddove previsto in un accordo preferenziale, in deroga ai paragrafi da 1 a 4, gli elementi agricoli ridotti e, se del caso, i dazi addizionali ridotti applicabili a ciascuna merce che può beneficiare di una riduzione del dazio sono ottenuti applicando un coefficiente di riduzione agli elementi agricoli e ai dazi addizionali corrispondenti stabiliti nella tariffa doganale comune.

Articolo 4

1. Per quanto riguarda le merci elencate nell'allegato II, le quantità di zucchero e di cereali da prendere in considerazione per il calcolo dei dazi addizionali ridotti sullo zucchero (AD S/Z) e sulla farina (AD F/M) sono quelle indicate in tale allegato, ai punti B e C, riguardo ai tenori, rispettivamente, di saccarosio, zucchero invertito e/o isoglucosio e di amido, fecola e/o glucosio ivi indicati.

2. Per quanto riguarda le merci che non figurano nell'allegato II, i dazi addizionali di cui al paragrafo 1 sono ottenuti considerando unicamente le quantità di prodotti di base che rientrano nel settore dei cereali o nel settore dello zucchero di cui rispettivamente alle parti I e III dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

Articolo 5

1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, gli elementi agricoli ridotti e, se del caso, i dazi addizionali ridotti applicabili a ogni merce che può beneficiare di tale riduzione del dazio sono ottenuti moltiplicando i quantitativi di prodotti di base pertinenti utilizzati per l'importo di base di cui al paragrafo 2 e sommando i risultati per tutti i prodotti di base pertinenti utilizzati per fabbricare la merce in questione.

2. L'importo di base da prendere in considerazione per il calcolo degli elementi agricoli ridotti e, se del caso, dei dazi addizionali ridotti, è l'importo in euro previsto dall'accordo preferenziale pertinente o determinato conformemente a tale accordo.

3. Qualora un accordo preferenziale preveda una riduzione delle aliquote di elementi agricoli per merce anziché una riduzione degli importi di base, gli elementi agricoli ridotti sono calcolati applicando la riduzione prevista dall'accordo agli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune.

4. Nel caso in cui l'elemento agricolo ridotto e, se del caso, i dazi addizionali ridotti, determinati conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, risultassero inferiori a 2,4 EUR/100 kg, il valore di tale elemento o dazio è fissato a zero.

Articolo 6

1. Gli importi degli elementi agricoli ridotti e, se del caso, dei dazi addizionali ridotti stabiliti conformemente all'articolo 5 sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Salvo disposizioni contrarie nell'accordo con il paese terzo interessato, gli importi pubblicati conformemente al paragrafo 1 sono applicabili dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo alla pubblicazione.

Qualora tanto gli elementi agricoli ridotti quanto i dazi addizionali ridotti applicabili ai prodotti di base restino invariati, gli elementi agricoli e i dazi addizionali stabiliti a norma dell'articolo 5 continuano ad applicarsi fino alla pubblicazione di elementi agricoli e dazi addizionali sostitutivi.

Articolo 7

L'accordo preferenziale stabilisce o consente di determinare:

a) le merci che possono beneficiare di un elemento agricolo ridotto;

b) le merci che possono beneficiare di un dazio addizionale ridotto;

c) la riduzione o le riduzioni concesse;

d) il contingente tariffario applicabile qualora le riduzioni siano concesse nell'ambito di tale contingente.

Articolo 8

Se, nel caso dei prodotti agricoli trasformati di cui alla tabella 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio, un accordo preferenziale prevede l'applicazione di un elemento agricolo sotto forma di un importo specifico, oggetto o meno di una riduzione nell'ambito di un contingente tariffario, e se la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio ad valorem per le importazioni non preferenziali di tali merci, l'importo da versare non può superare quest'ultima aliquota.

Articolo 9

Ai fini del presente regolamento, per «merci originarie» si intendono le merci che soddisfano le condizioni per ottenere la qualifica di merci originarie quale stabilita dall'accordo preferenziale pertinente.

Articolo 10

1. Gli elementi agricoli della tariffa doganale comune si applicano nei seguenti casi:

a) gli elementi agricoli si riferiscono alle merci di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1216/2009 che non sono oggetto degli accordi preferenziali relativi agli scambi di tali merci con il paese interessato;

b) gli elementi agricoli si applicano a merci che superano il contingente tariffario.

2. Se il contingente tariffario riguarda una riduzione dei dazi ad valorem corrispondente all'elemento agricolo nella forma indicata all'articolo 8, i dazi applicabili per le quantità che superano i contingenti tariffari sono quelli fissati dalla tariffa doganale comune o quelli stabiliti nell'accordo.

Articolo 11

I contingenti tariffari previsti dal presente regolamento sono gestiti a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 1460/1996 è abrogato.

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 3, paragrafo 2)

Quantità di prodotti di base che si ritiene siano utilizzate

Codice NC	Designazione delle merci	(per 100 kg di merci)										
		Frumento (grano) tenero	Frumento (grano) duro	Segala	Orzo	Granturco	Riso	Zuccheri bianchi	Melassi	Latte scremato in polvere (PG2)	Latte intero in polvere (PG 3)	Burro (PG 6)
(1)	(2)	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
0403	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:											
0403 10	- yogurt:											
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:											
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 10 51	---- inferiore o uguale a 1,5 %								100			
0403 10 53	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %									100		
0403 10 59	---- superiore a 27 %								42		68	
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:											
0403 10 91	---- inferiore o uguale a 3 %								9		2	
0403 10 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %								8		5	
0403 10 99	---- superiore a 6 %								8		10	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0403 90	- altri:											
	-- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao:											
	--- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 90 71	---- inferiore o uguale a 1,5 %									100		
0403 90 73	---- superiore a 1,5 % ed inferiore o uguale a 27 %										100	
0403 90 79	---- superiore a 27 %									42		68
	--- altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
0403 90 91	---- inferiore o uguale a 3 %									9		2
0403 90 93	---- superiore a 3 % ed inferiore o uguale a 6 %									8		5
0403 90 99	---- superiore a 6 %									8		10
0405	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:											
0405 20	- paste da spalmare lattiere:											
0405 20 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %								cfr. allegato II			
0405 20 30	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %								cfr. allegato II			
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:											
0710 40 00	- granturco dolce									100(a)		
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
0711 90	- altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi: -- ortaggi o legumi:											
0711 90 30	--- Granturco dolce					100(a)						
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:											
1517 10	- margarina, esclusa la margarina liquida:											
1517 10 10	-- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %											15
1517 90	- altre:											
1517 90 10	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %											15
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):											
1704 10	- gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:											
1704 10 10	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)					30		58				
1704 10 90	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)					16		70				
1704 90	- altri:											
1704 90 30	-- preparazione detta: «cioccolato bianco»							45			20	
Da 1704 90 51 a 1704 90 99	-- Altri											Cfr. allegato II
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:											
1806 10	- cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1806 10 20	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5 % e inferiore a 65 %							60				
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %							75				
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %							100				
1806 20	- Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg - Altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:											
1806 31	-- ripiene											
1806 32	-- non ripiene											
1806 90	- altre											
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:											
1901 10 00	- preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto											
1901 20 00	- miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905											
1901 90	- Altri: -- estratti di malto:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1901 90 11	--- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %				195							
1901 90 19	--- altri				159							
	-- altri:											
1901 90 99	--- altri											
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:											
	– paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate:											
1902 11 00	-- contenenti uova		167									
1902 19	-- altre:											
1902 19 10	--- non contenenti farine né semolini di frumento (grano) tenero		167									
1902 19 90	--- altre	67	100									
1902 20	– Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):											
	-- altre:											
1902 20 91	--- cotte		41									
1902 20 99	--- altre		116									
1902 30	– Altre paste alimentari:											
1902 30 10	-- secche		167									
1902 30 90	-- altre		66									
1902 40	– Cuscus:											
1902 40 10	-- non preparato		167									
1902 40 90	-- altro		66									

Cfr. allegato II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1903 00 00	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciatura o forme simili					161						
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:											
1904 10	– prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:											
1904 10 10	-- a base di granturco					213						
1904 10 30	-- a base di riso						174					
1904 10 90	-- altri		53		53	53	53					
1904 20	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:											
1904 20 10	-- preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati								Cfr. allegato II			
	-- altri:											
1904 20 91	--- a base di granturco					213						
1904 20 95	--- a base di riso						174					
1904 20 99	--- altri		53		53	53	53					
1904 90	– altri:											
1904 90 10	-- a base di riso						174					
1904 90 80	-- altri		174									
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1905 10 00	– pane croccante detto «Knäckebrot»			140								
1905 20	– pane con spezie (panpepato):											
1905 20 10	-- avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 30 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	44		40				25				
1905 20 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	33		30				45				
1905 20 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 50 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	22		20				65				
	– Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:											
1905 31	-- biscotti con aggiunta di dolcificanti											Cfr. allegato II
1905 32	-- cialde e cialdine											Cfr. allegato II
1905 40	– fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati											Cfr. allegato II
1905 90	– altri:											
1905 90 10	-- pane azimo (mazoth)	168										
1905 90 20	-- ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili						644					
da 1905 90 30 a 1905 90 90	-- altri											Cfr. allegato II
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:											
2001 90	– altri:											
2001 90 30	-- granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)						100(a)					
2001 90 40	-- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %						40(a)					

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:											
2004 10	- patate:											
	-- altre:											
2004 10 91	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi								Cfr. allegato II			
2004 90	- altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:											
2004 90 10	-- granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)								100(a)			
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:											
2005 20	- patate:											
2005 20 10	-- sotto forma di farina, semolino o fiocchi								Cfr. allegato II			
2005 80 00	- granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)								100(a)			
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:											
	- altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sotto-voce 2008 19:											
2008 99	-- altri:											
	--- senza aggiunta di alcole:											
	---- senza aggiunta di zuccheri:											
2008 99 85	----- granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays var. saccharata</i>)								100(a)			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2008 99 91	----- ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %					40(a)						
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: - estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:											
2101 12	-- preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:											
2101 12 98	--- altri						Cfr. allegato II					
2101 20	- Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati o a base di tè o di mate: -- preparazioni:											
2101 20 98	--- altri						Cfr. allegato II					
2101 30	- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati: -- cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:											
2101 30 19	--- altri -- estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					137						
2101 30 99	--- altri					245						
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:											
2102 10	- lieviti vivi: -- lieviti di panificazione:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2102 10 31	--- secchi								425			
2102 10 39	--- altri								125			
2105 00	Gelati, anche contenenti cacao:											
2105 00 10	- non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3 % di materie grasse provenienti dal latte							25		10		
	- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:											
2105 00 91	-- uguale o superiore a 3 % e inferiore a 7 %							20			23	
2105 00 99	-- uguale o superiore a 7 %							23			35	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:											
2106 10	- concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:											
2106 10 80	-- altri											
2106 90	- altre:											
	-- altre:											
2106 90 98	--- altre											
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:											
2202 90	- altre:											
	-- altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:											
2202 90 91	--- inferiore a 0,2 %							10		8		
2202 90 95	--- uguale o superiore a 0,2 % e inferiore a 2 %							10			6	
2202 90 99	--- uguale o superiore a 2 %							10			13	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, o nitrosi:											
	- altri polialcoli:											
2905 43 00	-- mannitolo							300				
2905 44	-- D-glucitolo (sorbitolo):											
	--- in soluzione acquosa:											
2905 44 11	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo					172						
2905 44 19	---- altro							90				
	--- altro:											
2905 44 91	---- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo					245						
2905 44 99	---- altro							128				
3302	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria; altre preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati per la fabbricazione delle bevande:											
3302 10	- dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande:											
	-- dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:											
	--- preparazioni contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda:											
	---- altre:											
3302 10 29	----- altre											
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:											

Cfr. allegato II

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3505 10	– destrina ed altri amidi e fecole modificati:											
3505 10 10	-- destrina					189						
	-- altri amidi e fecole modificati:											
3505 10 90	--- altri					189						
3505 20	– Colle:											
3505 20 10	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25 %					48						
3505 20 30	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 % ed inferiore a 55 %					95						
3505 20 50	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 80 %					151						
3505 20 90	-- con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80 %					189						
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:											
3809 10	– a base di sostanze amidacee:											
3809 10 10	-- aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55 %					95						
3809 10 30	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %					132						
3809 10 50	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70 % e inferiore a 83 %					161						
3809 10 90	-- aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83 %					189						
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3824 60	- sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: -- in soluzione acquosa:											
3824 60 11	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo					172						
3824 60 19	--- altro -- altro:							90				
3824 60 91	--- contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2 %, in peso, calcolata sul tenore di D-glucitolo					245						
3824 60 99	--- altro							128				

ALLEGATO II
(di cui all'articolo 3, paragrafo 3)

Quantità di prodotti di base che si ritiene siano utilizzate per cui l'allegato I rinvia al presente allegato

(per 100 kg di merci)

Tenori di materie grasse provenienti dal latte, proteine del latte, saccarosio, zucchero invertito e isoglucosio; di amido e fecola e di glucosio	Latte scremato in polvere (PG 2)	Latte intero in polvere (PG 3)	Burro (PG 6)	Zuccheri bianchi	Frumento (grano) tenero	Granturco
	kg	kg	kg	kg	kg	kg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Non contenente o contenente, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte e avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 2,5 % e inferiore a 6 %	14					
— uguale o superiore a 6 % e inferiore a 18 %	42					
— uguale o superiore a 18 % e inferiore a 30 %	75					
— uguale o superiore a 30 % e inferiore a 60 %	146					
— uguale o superiore a 60 %	208					
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5 % e inferiore a 3 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 2,5 % di proteine del latte:			3			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 2,5 % e inferiore a 6 %	14		3			
— uguale o superiore a 6 % e inferiore a 18 %	42		3			
— uguale o superiore a 18 % e inferiore a 30 %	75		3			
— uguale o superiore a 30 % e inferiore a 60 %	146		3			
— uguale o superiore a 60 %	208		3			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 3 % e inferiore a 6 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 2,5 % di proteine del latte:			6			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 2,5 % e inferiore a 12 %	12	20				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
— uguale o superiore a 12 %	71		6			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6 % e inferiore a 9 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 4 % di proteine del latte			10			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 4 % e inferiore a 15 %	10	32				
— uguale o superiore a 15 %	71		10			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 9 % e inferiore a 12 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 6 % di proteine del latte			14			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 6 % e inferiore a 18 %	9	43				
— uguale o superiore a 18 %	70		14			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12 % e inferiore a 18 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 6 % di proteine del latte			20			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte:						
— uguale o superiore a 6 % e inferiore a 18 %		56	2			
— uguale o superiore a 18 %	65		20			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18 % e inferiore a 26 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 6 % di proteine del latte			20			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte uguale o superiore a 6 %	50		29			
Avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26 % e inferiore a 40 %:						
— non contenente o contenente, in peso, meno di 6 % di proteine del latte			45			
— avente tenore, in peso, di proteine del latte uguale o superiore a 6 %	38		45			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:						
— uguale o superiore a 40 % e inferiore a 55 %			63			
— uguale o superiore a 55 % e inferiore a 70 %			81			
— uguale o superiore a 70 % e inferiore a 85 %			99			
— uguale o superiore a 85 %			117			
B. Avente tenore, in peso, di saccarosio, di zucchero invertito e/o di isoglucosio:						
— uguale o superiore a 5 % e inferiore a 30 %				24		
— uguale o superiore a 30 % e inferiore a 50 %				45		
— uguale o superiore a 50 % e inferiore a 70 %				65		
— uguale o superiore a 70 %				93		
C. Avente tenore, in peso, di amido, fecola e/o glucosio:						
— uguale o superiore a 5 % e inferiore a 25 %					22	22
— uguale o superiore a 25 % e inferiore a 50 %					47	47
— uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %					74	74
— uguale o superiore a 75 %					101	101

ALLEGATO III

(di cui all'articolo 3, paragrafo 4)

Codici aggiuntivi in funzione della composizione delle merci

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) (3)	Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) (1)																			
		≥ 0 < 5					≥ 5 < 25					≥ 25 < 50					≥ 50 < 75			≥ 75	
		Saccharosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) (2)																			
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30	≥ 0 < 5	≥ 5	
≥ 0 < 1,5	≥ 0 < 2,5	7 000	7 001	7 002	7 003	7 004	7 005	7 006	7 007	7 008	7 009	7 010	7 011	7 012	7 013	7 015	7 016	7 017	7 758	7 759	
	≥ 2,5 < 6	7 020	7 021	7 022	7 023	7 024	7 025	7 026	7 027	7 028	7 029	7 030	7 031	7 032	7 033	7 035	7 036	7 037	7 768	7 769	
	≥ 6 < 18	7 040	7 041	7 042	7 043	7 044	7 045	7 046	7 047	7 048	7 049	7 050	7 051	7 052	7 053	7 055	7 056	7 057	7 778	7 779	
	≥ 18 < 30	7 060	7 061	7 062	7 063	7 064	7 065	7 066	7 067	7 068	7 069	7 070	7 071	7 072	7 073	7 075	7 076	7 077	7 788	7 789	
	≥ 30 < 60	7 080	7 081	7 082	7 083	7 084	7 085	7 086	7 087	7 088	X	7 090	7 091	7 092	X	7 095	7 096	X	X	X	
	≥ 60	7 800	7 801	7 802	X	X	7 805	7 806	7 807	X	X	7 810	7 811	X	X	X	X	X	X	X	X
≥ 1,5 < 3	≥ 0 < 2,5	7 100	7 101	7 102	7 103	7 104	7 105	7 106	7 107	7 108	7 109	7 110	7 111	7 112	7 113	7 115	7 116	7 117	7 798	7 799	
	≥ 2,5 < 6	7 120	7 121	7 122	7 123	7 124	7 125	7 126	7 127	7 128	7 129	7 130	7 131	7 132	7 133	7 135	7 136	7 137	7 808	7 809	
	≥ 6 < 18	7 140	7 141	7 142	7 143	7 144	7 145	7 146	7 147	7 148	7 149	7 150	7 151	7 152	7 153	7 155	7 156	7 157	7 818	7 819	
	≥ 18 < 30	7 160	7 161	7 162	7 163	7 164	7 165	7 166	7 167	7 168	7 169	7 170	7 171	7 172	7 173	7 175	7 176	7 177	7 828	7 829	
	≥ 30 < 60	7 180	7 181	7 182	7 183	X	7 185	7 186	7 187	7 188	X	7 190	7 191	7 192	X	7 195	7 196	X	X	X	
	≥ 60	7 820	7 821	7 822	X	X	7 825	7 826	7 827	X	X	7 830	7 831	X	X	X	X	X	X	X	X
≥ 3 < 6	≥ 0 < 2,5	7 840	7 841	7 842	7 843	7 844	7 845	7 846	7 847	7 848	7 849	7 850	7 851	7 852	7 853	7 855	7 856	7 857	7 858	7 859	
	≥ 2,5 < 12	7 200	7 201	7 202	7 203	7 204	7 205	7 206	7 207	7 208	7 209	7 210	7 211	7 212	7 213	7 215	7 216	7 217	7 220	7 221	
	≥ 12	7 260	7 261	7 262	7 263	7 264	7 265	7 266	7 267	7 268	7 269	7 270	7 271	7 272	7 273	7 275	7 276	X	7 838	X	
≥ 6 < 9	≥ 0 < 4	7 860	7 861	7 862	7 863	7 864	7 865	7 866	7 867	7 868	7 869	7 870	7 871	7 872	7 873	7 875	7 876	7 877	7 878	7 879	
	≥ 4 < 15	7 300	7 301	7 302	7 303	7 304	7 305	7 306	7 307	7 308	7 309	7 310	7 311	7 312	7 313	7 315	7 316	7 317	7 320	7 321	
	≥ 15	7 360	7 361	7 362	7 363	7 364	7 365	7 366	7 367	7 368	7 369	7 370	7 371	7 372	7 373	7 375	7 376	X	7 378	X	

Materie grasse provenienti dal latte (% in peso)	Proteine del latte (% in peso) ⁽³⁾	Amido-Fecola/Glucosio (% in peso) ⁽¹⁾																			
		≥ 0 < 5					≥ 5 < 25					≥ 25 < 50					≥ 50 < 75				≥ 75
		Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio (% in peso) ⁽²⁾																			
		≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50 < 70	≥ 70	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30 < 50	≥ 50	≥ 0 < 5	≥ 5 < 30	≥ 30	≥ 0 < 5	≥ 5	
≥ 9 < 12	≥ 0 < 6	7 900	7 901	7 902	7 903	7 904	7 905	7 906	7 907	7 908	7 909	7 910	7 911	7 912	7 913	7 915	7 916	7 917	7 918	7 919	
	≥ 6 < 18	7 400	7 401	7 402	7 403	7 404	7 405	7 406	7 407	7 408	7 409	7 410	7 411	7 412	7 413	7 415	7 416	7 417	7 420	7 421	
	≥ 18	7 460	7 461	7 462	7 463	7 464	7 465	7 466	7 467	7 468	X	7 470	7 471	7 472	X	7 475	7 476	X	X	X	
≥ 12 < 18	≥ 0 < 6	7 940	7 941	7 942	7 943	7 944	7 945	7 946	7 947	7 948	7 949	7 950	7 951	7 952	7 953	7 955	7 956	7 957	7 958	7 959	
	≥ 6 < 18	7 500	7 501	7 502	7 503	7 504	7 505	7 506	7 507	7 508	7 509	7 510	7 511	7 512	7 513	7 515	7 516	7 517	7 520	7 521	
	≥ 18	7 560	7 561	7 562	7 563	7 564	7 565	7 566	7 567	7 568	X	7 570	7 571	7 572	X	7 575	7 576	X	X	X	
≥ 18 < 26	≥ 0 < 6	7 960	7 961	7 962	7 963	7 964	7 965	7 966	7 967	7 968	7 969	7 970	7 971	7 972	7 973	7 975	7 976	7 977	7 978	7 979	
	≥ 6	7 600	7 601	7 602	7 603	7 604	7 605	7 606	7 607	7 608	7 609	7 610	7 611	7 612	7 613	7 615	7 616	X	7 620	X	
≥ 26 < 40	≥ 0 < 6	7 980	7 981	7 982	7 983	7 984	7 985	7 986	7 987	7 988	X	7 990	7 991	7 992	X	7 995	7 996	X	X	X	
	≥ 6	7 700	7 701	7 702	7 703	X	7 705	7 706	7 707	7 708	X	7 710	7 711	7 712	X	7 715	7 716	X	X	X	
≥ 40 < 55		7 720	7 721	7 722	7 723	X	7 725	7 726	7 727	7 728	X	7 730	7 731	7 732	X	7 735	7 736	X	X	X	
≥ 55 < 70		7 740	7 741	7 742	X	X	7 745	7 746	7 747	X	X	7 750	7 751	X	X	X	X	X	X	X	
≥ 70 < 85		7 760	7 761	7 762	X	X	7 765	7 766	X	X	X	7 770	7 771	X	X	X	X	X	X	X	
≥ 85		7 780	7 781	X	X	X	7 785	7 786	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

⁽¹⁾ Amido-Fecola/Glucosio

Il tenore in amido o fecola della merce (allo stato in cui si presenta), i loro prodotti di degradazione — ossia tutti i polimeri del glucosio — e il glucosio, determinati come glucosio ed espressi in amido (sostanza secca, purezza del 100 %; fattore di conversione del glucosio in amido: 0,9).

Tuttavia, nel caso in cui venga dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce una miscela di glucosio e di fruttosio, ai fini di tale calcolo il glucosio verrà preso in considerazione soltanto per la percentuale eccedente la quantità di fruttosio contenuta nella merce.

⁽²⁾ Saccarosio/Zucchero invertito/Isoglucosio

Il tenore in saccarosio della merce (allo stato in cui si presenta), addizionato del saccarosio risultante dal calcolo in saccarosio di qualsiasi miscela di glucosio e fruttosio (somma aritmetica delle quantità dei due zuccheri moltiplicata per 0,95) che viene dichiarata (in qualsiasi forma) e/o determinata nella merce.

Il quantitativo di glucosio da considerare nel calcolo di cui sopra è tuttavia uguale al quantitativo in peso di fruttosio se il tenore in fruttosio della merce è inferiore a quello in glucosio.

NB: in ogni caso e quando sia dichiarata la presenza di un idrolizzato del lattosio e/o venga determinata fra gli zuccheri una quantità di galattosio, prima di effettuare qualsiasi calcolo si detrae dalla quantità totale di glucosio quella equivalente al galattosio.

⁽³⁾ Proteine del latte

Le caseine e/o i caseinati presenti nella composizione del prodotto non sono considerati proteine del latte se il prodotto non contiene altri componenti di origine lattica.

Le materie grasse provenienti dal latte contenute nella merce in tenore inferiore a 1 % e il lattosio in tenore inferiore a 1 %, in peso, non sono considerati come altri componenti di origine lattica.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato è tenuto ad indicare nella dichiarazione prevista a tal fine: «unico ingrediente lattico: caseina/caseinato», se del caso.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 515/2011 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2011****relativo all'autorizzazione della vitamina B₆ quale additivo nei mangimi per animali di tutte le specie****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 del regolamento suddetto prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La vitamina B₆, appartenente al gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite», è stata autorizzata a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie con la direttiva 70/524/CEE. Detto additivo è stato di conseguenza inserito nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione della vitamina B₆ come additivo per mangimi destinati ad animali di tutte le specie, con la richiesta che essa sia classificata nella categoria di additivi «additivi nutrizionali». La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso nel suo parere del 9 novembre 2010 che, nelle condizioni di impiego proposte, la vitamina B₆ non ha effetti dannosi sulla salute animale, sulla salute

umana o sull'ambiente ⁽³⁾. Essa ha anche verificato la relazione sul metodo di analisi dell'additivo contenuto nei mangimi presentata dal laboratorio di riferimento per gli additivi per mangimi, istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

- (5) La valutazione della vitamina B₆ dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego dell'additivo specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Poiché le modifiche delle condizioni dell'autorizzazione non sono legate a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti dell'additivo in questione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi nutrizionali», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

I mangimi contenenti vitamina B₆, etichettati conformemente alla direttiva 70/524/CEE o al regolamento (CE) n. 1831/2003, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino ad esaurimento delle scorte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽³⁾ EFSA Journal 2010;8(12):1917.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Formula chimica, descrizione, metodi di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
Additivi nutrizionali: vitamine, pro-vitamine e sostanze a effetto analogo chimicamente ben definite								
3a831	Vitamina B ₆ /cloridrato di piridossina	<p><i>Sostanza attiva</i></p> <p>Cloridrato di piridossina C₈H₁₁NO₃.HCl</p> <p>Criteri di purezza: non inferiore al 98,5 %</p> <p><i>Metodi analitici</i> ⁽¹⁾</p> <p>1. Per la determinazione della vitamina B₆ negli additivi per mangimi: Monografia 0245 — 7^a edizione della Farmacopea europea</p> <p>2. Per la determinazione della vitamina B₆ nelle premiscele: Cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa (RP-HPLC-UV) utilizzando un rivelatore UV ⁽²⁾.</p>	Tutte le specie animali	—	—	—	<p>1. Nelle istruzioni per l'impiego dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura e il periodo di conservazione nonché la stabilità quando incorporato in pellet e in acqua.</p> <p>2. La vitamina B₆/cloridrato di piridossina può essere somministrata anche nell'acqua da bere.</p> <p>3. Sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.</p>	15 giugno 2021

⁽¹⁾ Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

⁽²⁾ VDLUFA, Bd III, 13.9.1.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 516/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 600/2005 relativo all'impiego del preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750 in mangimi contenenti acido formico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo in seguito a una domanda del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (2) Il preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750, appartenente al gruppo «microorganismi», è stato autorizzato a tempo indeterminato, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾, quale additivo per mangimi da utilizzare nell'alimentazione delle scrofe dal regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione ⁽³⁾, in quella dei tacchini da ingrasso e dei vitelli fino a tre mesi dal regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione ⁽⁴⁾, e in quella dei suini da ingrasso e dei suinetti dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (3) La Commissione ha ricevuto una domanda di modifica delle condizioni dell'autorizzazione del preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750 onde consentirne l'impiego in mangimi per

tacchini da ingrasso, contenenti acido formico. Tale domanda era corredata dai dati giustificativi pertinenti. La Commissione ha trasmesso la domanda all'Autorità.

- (4) Nel suo parere del 7 dicembre 2010 l'Autorità ha concluso che è stata accertata la compatibilità del preparato a base di *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e di *Bacillus subtilis* DSM 5750 di cui all'allegato, con acido formico per l'impiego su tacchini da ingrasso ⁽⁶⁾.
- (5) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 600/2005.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.⁽³⁾ GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3.⁽⁴⁾ GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5.⁽⁵⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24.⁽⁶⁾ *EFSA Journal* 2011;9(1):1953.

ALLEGATO

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 600/2005 la voce E 1700, riguardante l'additivo *Bacillus licheniformis* DSM 5749 e *Bacillus subtilis* DSM 5750 è sostituita dalla seguente:

Numero CE	Additivo	Formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di alimento completo			
Microorganismi								
«E 1700	<i>Bacillus licheniformis</i> DSM 5749 <i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750 (Nel rapporto 1/1)	Miscela di <i>Bacillus licheniformis</i> DSM 5749 e <i>Bacillus subtilis</i> DSM 5750 contenente un minimo di $3,2 \times 10^9$ UFC/g dell'additivo ($1,6 \times 10^9$ UFC/g dell'additivo di ciascun batterio)	Tacchini da ingrasso	—	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti uno dei seguenti coccidiostatici: diclazuril, alofuginone, monensin sodico, robenidina, maduramicina ammonio, lasalocid sodico e il conservante acido formico.	A tempo indeterminato
			Vitelli	3 mesi	$1,28 \times 10^9$	$1,28 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.	A tempo indeterminato»

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2011 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2011

recante disposizione di attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo dell'Unione per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di *Salmonella* nelle ovaiole di *Gallus gallus* e che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della *Salmonella* e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, e l'articolo 13, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 ha come obiettivo l'adozione di misure per individuare e combattere la *Salmonella* e altri agenti zoonotici in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il rischio che essi presentano per la sanità pubblica.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 prevede la fissazione di obiettivi dell'Unione per la riduzione della prevalenza delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I nelle popolazioni animali ivi elencate. Detto regolamento contiene inoltre alcune prescrizioni relative a questi obiettivi. Tale riduzione è importante in ragione delle norme severe da applicarsi ai gruppi infetti in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003. In particolare, le uova provenienti da gruppi la cui situazione dal punto di vista della *Salmonella* è sconosciuta e che siano sospettate di essere infette o di provenire da gruppi infetti possono essere utilizzate per il consumo umano solo se trattate in modo da garantire l'eliminazione dei sierotipi di *Salmonella* rilevanti per la sanità pubblica in conformità della legislazione dell'Unione in materia di igiene alimentare.
- (3) L'allegato I del regolamento (CE) n. 2160/2003 fa riferimento a tutti i sierotipi di *Salmonella* rilevanti per la sanità pubblica nei gruppi di ovaiole di *Gallus gallus*. Attraverso le uova, questi gruppi di ovaiole possono trasmettere l'infezione della *Salmonella* ai consumatori. Per-

tanto, una riduzione della prevalenza di *Salmonella* nei gruppi di ovaiole contribuisce a combattere la presenza di questo agente zoonotico nelle uova, che costituisce un rischio rilevante per la sanità pubblica.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1168/2006 della Commissione, del 31 luglio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un obiettivo comunitario per la riduzione della prevalenza di determinati sierotipi di *Salmonella* nelle ovaiole di *Gallus gallus* e modifica il regolamento (CE) n. 1003/2005 ⁽²⁾ stabilisce un obiettivo dell'UE per la riduzione della prevalenza di *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium* nelle ovaiole adulte di *Gallus gallus*. L'obiettivo dell'UE per ciascuno Stato membro corrisponde ad una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte compresa fra il 10 % e il 40 %, a seconda della prevalenza nell'anno precedente. In alternativa, l'obiettivo è una riduzione della percentuale massima al 2 % o a un livello inferiore.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che, nel definire l'obiettivo dell'Unione, occorre tenere conto dell'esperienza acquisita con l'applicazione delle misure di controllo nazionali e delle informazioni trasmesse alla Commissione o all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) in applicazione della normativa dell'Unione in vigore, in particolare nel quadro della direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ⁽³⁾, in particolare del suo articolo 5.
- (6) Secondo la relazione sintetica comunitaria sull'andamento e sulle fonti delle zoonosi, gli agenti zoonotici e epidemie di origine alimentare nell'Unione europea nel 2008 ⁽⁴⁾, la *Salmonella Enteritidis* e la *Salmonella Typhimurium* sono i sierotipi più frequentemente associati alle malattie umane. I casi umani causati da *Salmonella Enteritidis* sono diminuiti in modo significativo nel 2008, mentre si è osservato un aumento dei casi di *Salmonella Typhimurium*. Come prescritto dal regolamento (CE) n. 2160/2003, l'EFSA è stata consultata in merito alla fissazione di un obiettivo permanente dell'Unione per i gruppi di ovaiole di *Gallus gallus*.

⁽²⁾ GU L 211 dell'1.8.2006, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* (2010); 8(1): 1496.

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

- (7) Il 10 marzo 2010 il gruppo di esperti «Pericoli biologici» dell'EFSA ha adottato, su richiesta della Commissione europea, un parere scientifico sulla stima quantitativa dell'impatto sulla salute pubblica della definizione di un nuovo obiettivo per la riduzione della prevalenza di *Salmonella* nelle ovaiole di *Gallus gallus* ⁽¹⁾. Il gruppo di esperti ha concluso che la *Salmonella Enteritidis* è il sierotipo zoonotico della *Salmonella* trasmesso verticalmente più frequente nel pollame. Ha concluso inoltre che le misure di controllo dell'Unione nelle ovaiole hanno dato un contributo efficace alla lotta alle infezioni di *Salmonella* negli stock di produzione e alla riduzione dei rischi per la salute umana derivanti dal pollame.
- (8) I ceppi monofasici di *Salmonella Typhimurium* sono rapidamente diventati fra i sierotipi di *Salmonella* più frequenti in diverse specie animali e negli isolati clinici umani. Secondo il parere scientifico sulla sorveglianza e la valutazione del rischio per la salute pubblica dei «ceppi del tipo *Salmonella Typhimurium*» ⁽²⁾ adottata dal gruppo di esperti «Pericoli biologici» dell'EFSA il 22 settembre 2010, i ceppi monofasici di *Salmonella Typhimurium* con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:- sono considerati varianti della *Salmonella Typhimurium* e costituiscono un rischio per la salute pubblica al pari di altri ceppi di *Salmonella Typhimurium*.
- (9) È quindi necessario, ai fini della chiarezza della legislazione dell'Unione, modificare il regolamento (CE) n. 2160/2003 e il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di *Salmonella* nei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus* ⁽³⁾ includendo nella *Salmonella Typhimurium* ceppi monofasici con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.
- (10) Tenuto conto del parere scientifico dell'EFSA del 22 settembre 2010 e del fatto che occorre più tempo per valutare l'andamento della *Salmonella* nel pollame dopo l'introduzione dei programmi di controllo nazionali, è opportuno mantenere un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza di *Salmonella* nei gruppi di ovaiole adulte di *Gallus gallus* simile a quello fissato dal regolamento (CE) n. 1168/2006.
- (11) Per verificare i progressi verso la realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è necessario effettuare ripetuti prelievi di campioni nei gruppi di ovaiole adulte di *Gallus gallus*.
- (12) Le modifiche tecniche introdotte nell'allegato del presente regolamento sono direttamente applicabili e armonizzate negli Stati membri, pertanto gli eventuali adattamenti dei programmi di controllo nazionali in conformità del presente regolamento non devono essere nuovamente approvati dalla Commissione.
- (13) I programmi di controllo nazionali per raggiungere l'obiettivo dell'Unione per il 2011, per gruppi di ovaiole adulte di *Gallus gallus*, sono stati trasmessi per ottenere il cofinanziamento dell'Unione in conformità della decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽⁴⁾. Tali programmi si basavano sul regolamento (CE) n. 1168/2006 e sono stati approvati con la decisione 2010/712/UE della Commissione, del 23 novembre 2010, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2011 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi ⁽⁵⁾.
- (14) Il regolamento (CE) n. 1168/2006 deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento. Le disposizioni tecniche contenute nell'allegato del regolamento (CE) n. 1168/2006 portano agli stessi risultati di quelle dell'allegato del presente regolamento. Gli Stati membri sarebbero pertanto in grado di applicare immediatamente queste ultime senza bisogno di un periodo di transizione.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1. L'obiettivo dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 relativo alla riduzione della prevalenza di *Salmonella Enteritidis* e della *Salmonella Typhimurium* nelle ovaiole adulte di *Gallus gallus* («obiettivo dell'Unione») è il seguente:
- a) una percentuale minima annua di riduzione dei gruppi positivi di ovaiole adulte pari almeno a:
- i) 10 % se la prevalenza nell'anno precedente era inferiore al 10 %;
 - ii) 20 % se la prevalenza nell'anno precedente era uguale o superiore al 10 % e inferiore al 20 %;
 - iii) 30 % se la prevalenza nell'anno precedente era uguale o superiore al 20 % e inferiore al 40 %;
 - iv) 40 % se la prevalenza nell'anno precedente era uguale o superiore al 40 %;
- o
- b) una riduzione della percentuale massima di gruppi positivi di ovaiole adulte al 2 % o meno; per gli Stati membri con meno di 50 gruppi di ovaiole adulte non può tuttavia rimanere positivo più di un gruppo adulto.

⁽¹⁾ *The EFSA Journal* (2010); 8(4): 1546.

⁽²⁾ *The EFSA Journal* (2010); 8(10):1826.

⁽³⁾ GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU L 309 del 25.11.2010, pag. 18.

L'obiettivo dell'Unione deve essere raggiunto ogni anno basandosi sulla sorveglianza dell'anno precedente. Per quanto riguarda l'obiettivo del 2011, si prendono come riferimento i risultati del 2010 basati sulla sorveglianza effettuata in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1168/2006.

Per quanto riguarda la *Salmonella Typhimurium* monofasica, sono inclusi nell'obiettivo dell'Unione i sierotipi con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-.

2. Il metodo di prova necessario per verificare i progressi ottenuti nella realizzazione dell'obiettivo dell'Unione è definito nell'allegato («metodo di prova»).

Articolo 2

Riesame dell'obiettivo dell'Unione

La Commissione riesamina l'obiettivo dell'Unione tenendo conto delle informazioni raccolte per mezzo del metodo di prova e secondo i criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 6, lettera c), del regolamento (CE) n. 2160/2003.

Articolo 3

Modifica del regolamento (CE) n. 2160/2003

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2160/2003, parte C, è inserito il seguente comma:

«6. Tutti i riferimenti alla «*Salmonella Typhimurium*» in questa sezione includono anche la *Salmonella Typhimurium* monofasica con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:-».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

Articolo 4

Modifica del regolamento (UE) n. 200/2010

All'articolo 1, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. Dal 1° gennaio 2010 l'obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza di *Salmonella* spp. nei gruppi di riproduttori della specie *Gallus gallus* («obiettivo dell'Unione») di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2160/2003 è la riduzione all'1 % o meno della percentuale massima dei gruppi di riproduttori adulti della specie *Gallus gallus* che risultano positivi a *Salmonella Enteritidis*, *Salmonella Infantis*, *Salmonella Hadar*, *Salmonella Typhimurium*, compresa la *Salmonella Typhimurium* monofasica con la formula antigenica 1,4,[5],12:i:- e *Salmonella Virchow* (“sierotipi di *Salmonella* rilevanti”).»

Articolo 5

Abrogazione del regolamento (CE) n. 1168/2006

Il regolamento (CE) n. 1168/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1168/2006 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Metodo di prova per la verifica del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione relativo alla riduzione della *Salmonella Enteritidis* e della *Salmonella Typhimurium* nelle ovaiole adulte di *Gallus gallus* di cui all'articolo 1, paragrafo 2

1. ESTENSIONE DEL CAMPIONAMENTO

Il campionamento riguarda tutti i gruppi di ovaiole adulte della specie *Gallus gallus* («gruppi di ovaiole») nell'ambito dei programmi di controllo nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

2. MONITORAGGIO DEI GRUPPI DI OVAIOLE

2.1. **Frequenza e tipologia dei campionamenti**

I gruppi di ovaiole sono sottoposti a campionamento su iniziativa dell'operatore del settore alimentare e ad opera dell'autorità competente.

Il campionamento su iniziativa dell'operatore del settore alimentare ha luogo almeno ogni quindici settimane. Il primo campionamento si svolge all'età di 24 +/- 2 settimane.

Il campionamento ad opera dell'autorità competente ha luogo almeno:

- a) su un gruppo all'anno per azienda comprendente almeno 1 000 uccelli;
- b) all'età di 24 +/- 2 settimane sui gruppi di ovaiole ospitati in strutture in cui il tipo pertinente di *Salmonella* era stato rilevato nel gruppo precedente;
- c) in ogni caso di sospetta infezione da *Salmonella* sulla base dell'indagine epidemiologica dei focolai di tossinfezione alimentare di cui all'articolo 8 della direttiva 2003/99/CE o nei casi in cui l'autorità competente lo ritenga appropriato, utilizzando il protocollo di campionamento definito nell'allegato II, parte D, punto 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 2160/2003;
- d) in tutti gli altri gruppi di ovaiole presenti presso l'azienda nel caso in cui la *Salmonella Enteritidis* o la *Salmonella Typhimurium* siano individuate in un gruppo di ovaiole presso l'azienda;
- e) nei casi in cui l'autorità competente lo ritenga appropriato.

Un prelievo di campioni effettuato dall'autorità competente può sostituire un prelievo di campioni ad iniziativa dell'operatore del settore alimentare.

2.2. **Protocollo di campionamento**

Per portare al massimo la sensibilità del campionamento e garantire la corretta applicazione del protocollo, l'autorità competente o l'operatore del settore alimentare devono assicurarsi che i campioni siano prelevati da personale specializzato.

2.2.1. *Campionamento effettuato dall'operatore del settore alimentare*

- a) Nei gruppi allevati in batteria vengono prelevati 2 x 150 grammi di feci naturalmente miste da tutti i nastri o raschietti della struttura dopo aver fatto funzionare il sistema di rimozione del guano; nel caso però delle batterie a piattaforme senza raschietti o nastri devono essere raccolti 2 x 150 grammi di feci miste fresche da 60 posti differenti sotto le gabbie nelle fosse di raccolta.
- b) Nei granai o pollai per polli ruspanti vengono prelevate due paia di tamponi da stivali o calze.

I tamponi da stivale utilizzati devono poter assorbire l'umidità in misura sufficiente. La superficie del tampone da stivale è umidificata con diluenti idonei.

I campioni vanno prelevati camminando nel pollaio seguendo un itinerario che permetta il prelievo di campioni rappresentativi per tutte le parti del pollaio o del rispettivo settore. Il percorso includerà zone imbrattate e coperte da assi purché vi si possa camminare sopra in sicurezza. Il campione dovrà comprendere tutte le stie separate di un pollaio. Una volta ultimato il prelievo nel settore prescelto, i tamponi da stivale vanno rimossi con precauzione, in modo da evitare perdite di materiale aderente.

2.2.2. Campionamento ad opera dell'autorità competente

Almeno un campione è prelevato secondo il protocollo di campionamento oltre ai campioni di cui al punto 2.2.1. Se la distribuzione o le dimensioni del gruppo lo richiedono, è necessario raccogliere campioni supplementari al fine di garantire la rappresentatività del campione.

Nel caso del campionamento di cui al punto 2.1, lettere b), c), d) ed e), l'autorità competente deve accertarsi, effettuando ulteriori prove di laboratorio e/o documentali, che i risultati degli esami relativi alla *Salmonella* non siano stati influenzati dall'utilizzo di antimicrobici nei gruppi di uccelli.

Qualora non venga rilevata la presenza di *Salmonella Enteritidis* e *Salmonella Typhimurium*, ma vengano riscontrati antimicrobici o effetti di inibizione della crescita batterica, il gruppo di uova è considerato infetto ai fini dell'obiettivo dell'Unione.

L'autorità competente può decidere di consentire la sostituzione di un campione fecale o di un paio di tamponi da stivale con un campione di polvere di 100 grammi prelevato in più punti del pollaio da superfici sulle quali è visibile la presenza di polvere. In alternativa possono essere usati uno o più tamponi di tessuto umidi con superficie totale di almeno 900 cm² per raccogliere la polvere in più punti del pollaio, assicurandosi che ciascun tampone sia ben ricoperto di polvere su entrambi i lati.

L'autorità competente può decidere di aumentare il numero minimo di campioni per assicurarne la rappresentatività in una valutazione caso per caso dei parametri epidemiologici, in particolare per quanto riguarda le condizioni di biosicurezza, la distribuzione o le dimensioni del gruppo o altre condizioni pertinenti.

3. ESAME DEI CAMPIONI

3.1. Trasporto e preparazione dei campioni

I campioni sono inviati entro 24 ore dal prelievo, di preferenza per posta celere o corriere, ai laboratori di cui agli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 2160/2003. Se non sono inviati entro 24 ore, i campioni sono conservati refrigerati. Il trasporto dei campioni può avvenire a temperatura ambiente purché siano evitate condizioni di calore eccessivo (oltre 25 °C) e di esposizione alla luce del sole. In laboratorio i campioni sono conservati refrigerati fino all'esame, che ha inizio entro 48 ore dal ricevimento ed entro 4 giorni dal prelievo.

Nel caso in cui il campione venga prelevato dall'autorità competente, per i tamponi da stivale e da polvere o per il tampone di tessuto per polvere devono essere realizzate preparazioni separate, mentre se il prelievo è effettuato dagli operatori del settore alimentare, è possibile combinare in una sola prova diversi tipi di campione.

3.1.1. Campioni dei tamponi da stivale e di tessuto

- a) Le due paia di tamponi da stivali (o «calze») o tamponi da polvere vengono aperte accuratamente per evitare di spostare il materiale fecale aderente, riunite e poste in una soluzione acquosa con tampone di peptone (BPW) di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente, oppure i 225 ml di diluente vengono aggiunti direttamente alle due paia di tamponi da stivali nel contenitore così come è giunto in laboratorio. I tamponi da stivale/calza o di tessuto vanno immersi completamente nel BPW per disporre di sufficiente liquido intorno al campione e permettere alla *Salmonella* di sciogliersi; se necessario aggiungere BPW.
- b) Il campione viene agitato in modo da essere saturato interamente, quindi la coltura viene continuata tramite il metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

3.1.2. Altro materiale fecale e di polvere

- a) I campioni fecali vengono riuniti e mischiati accuratamente, quindi si preleva un sottocampione di 25 grammi per la coltura.
- b) Il sottocampione di 25 grammi (o la sospensione di 50 ml contenente 25 grammi del campione iniziale) è aggiunto alla soluzione acquosa con tampone di peptone di 225 ml preriscaldata a temperatura ambiente.
- c) La coltura del campione prosegue con l'utilizzo del metodo di rilevazione di cui al punto 3.2.

Qualora siano approvate norme ISO relative alla preparazione dei campioni utilizzati per l'individuazione della *Salmonella*, esse sono applicate e sostituiscono le disposizioni relative alla preparazione dei campioni di cui ai punti 3.1.1 e 3.1.2.

3.2. Metodo di rilevazione

La rilevazione della *Salmonella* va effettuata in conformità all'emendamento 1 della norma EN/ISO 6579-2002/Amd1:2007, «Microbiologia degli alimenti e dei mangimi – Metodo orizzontale per l'individuazione della *Salmonella* spp. – Emendamento 1: allegato D: rilevazione della *Salmonella* spp. nelle feci animali e nei campioni della fase della produzione primaria» dell'ISO.

Dopo l'incubazione non scuotere e non agitare i campioni in acqua peptonata tamponata.

3.3. Sierotipizzazione

Dev'essere sierotipizzato almeno un isolato di ciascun campione positivo prelevato dall'autorità competente, sulla base del metodo Kaufmann-White-LeMinor. Negli isolati prelevati dagli operatori del settore alimentare occorre effettuare la sierotipizzazione almeno della *Salmonella Enteritidis* e della *Salmonella Typhimurium*.

3.4. Metodi alternativi

Per quanto riguarda i campioni prelevati ad iniziativa dell'operatore del settore alimentare, anziché i metodi di preparazione, di rilevazione e di sierotipizzazione di cui ai punti 3.1, 3.2 e 3.3 del presente allegato possono essere utilizzati altri metodi, purché convalidati in conformità della versione più recente della norma EN/ISO 16140.

3.5. Prove per la resistenza antimicrobica

Gli isolati vanno sottoposti a prove per la resistenza antimicrobica in conformità dell'articolo 2 della decisione 2007/407/CE della Commissione ⁽¹⁾.

3.6. Stoccaggio dei ceppi

L'autorità competente assicura che almeno un ceppo isolato dei sierotipi di *Salmonella* rilevanti provenienti dai prelievi effettuati nel quadro dei controlli ufficiali, per pollaio e per anno, sia conservato in vista dell'eventuale futura tipizzazione fagica o dell'effettuazione di un test di suscettibilità antimicrobica, utilizzando i metodi abituali di raccolta delle colture, che devono garantire l'integrità dei ceppi per almeno due anni.

Se l'autorità competente lo decide, sono conservati per questi scopi anche i ceppi isolati da campioni prelevati ad iniziativa di operatori del settore alimentare.

4. RISULTATI E RELAZIONI

4.1. Un gruppo di ovaiole è considerato positivo, ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo dell'Unione se:

a) è individuata la presenza dei sierotipi di *Salmonella* rilevanti (diversi dai ceppi vaccinali) in uno o più campioni prelevati nel gruppo, anche se i sierotipi di *Salmonella* rilevanti sono individuati solo nel campione di polvere o nei tamponi da polvere; oppure

b) nel gruppo è stata rilevata la presenza di antimicrobici o di inibitori della crescita batterica.

Questa regola non si applica nei casi eccezionali descritti nell'allegato II, parte D, punto 4, del regolamento (CE) n. 2160/2003, dove i risultati iniziali positivi alla *Salmonella* non sono stati confermati dal rispettivo protocollo di campionamento.

4.2. Un gruppo di ovaiole risultato positivo va contato solo una volta a prescindere:

a) da quanto spesso il sierotipo di *Salmonella* sia stato rilevato in questo gruppo durante il periodo di produzione;

o

b) se il campionamento sia stato effettuato su iniziativa dell'operatore del settore alimentare o ad opera dell'autorità competente.

Se però il prelievo dei campioni nel corso del periodo di produzione si estende su due anni civili, i risultati relativi a ciascun anno sono comunicati separatamente.

⁽¹⁾ GU L 153 del 14.6.2007, pag. 26.

4.3. **Le informazioni da trasmettere sono:**

- a) il numero totale dei gruppi di ovaiole adulte che sono stati oggetto di test almeno una volta nel corso dell'anno considerato;
- b) i risultati dei test fra cui:
 - i) il numero totale dei gruppi di ovaiole positivi alla *Salmonella* nello Stato membro;
 - ii) il numero dei gruppi di ovaiole positivi almeno una volta alla *Salmonella Enteritidis* e alla *Salmonella Typhimurium*;
 - iii) il numero dei gruppi di ovaiole positivi a ciascuno dei sierotipi di *Salmonella* o ad una *Salmonella* non specificata (isolati non tipizzabili o non sierotipizzati);
- c) le spiegazioni dei risultati, in particolare per quanto riguarda i casi eccezionali o qualunque cambiamento sostanziale nel numero di gruppi sottoposti a test e/o trovati positivi.

I risultati e ogni altra informazione pertinente sono comunicati nella relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.

REGOLAMENTO (UE) N. 518/2011 DELLA COMMISSIONE**del 23 maggio 2011****recante divieto di pesca dei lepidorombi nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque UE della zona Copace
34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	11/T&Q
Stato membro	Portogallo
Stock	LEZ/8C3411
Specie	Lepidorombi (<i>Lepidorhombus</i> spp.)
Zona	VIIIc, IX e X; acque UE della zona Copace 34.1.1
Data	9 maggio 2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 519/2011 DELLA COMMISSIONE**del 25 maggio 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 maggio 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	35,3
	TR	71,5
	ZZ	53,4
0707 00 05	AL	31,8
	TR	108,2
	ZZ	70,0
0709 90 70	AR	34,9
	MA	86,8
	TR	121,5
	ZZ	81,1
0709 90 80	EC	23,2
	ZZ	23,2
0805 10 20	EG	58,0
	IL	63,3
	MA	45,9
	TR	74,4
	ZZ	60,4
0805 50 10	AR	72,2
	TR	77,7
	ZA	91,9
	ZZ	80,6
0808 10 80	AR	99,8
	BR	82,8
	CA	129,0
	CL	80,3
	CN	88,5
	CR	69,1
	NZ	109,3
	US	90,7
	UY	53,3
	ZA	87,4
	ZZ	89,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 maggio 2011

sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione

(2011/308/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 148, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

visto il parere del Comitato per l'occupazione,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 145 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che gli Stati membri e l'Unione si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 3 del trattato sull'Unione europea.
- (2) La strategia Europa 2020 proposta dalla Commissione consente all'Unione di far progredire la sua economia verso una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, accompagnata da elevati livelli di occupazione, produttività e coesione sociale. In data 13 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la raccomandazione sugli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione ⁽³⁾. Inoltre, in data 21 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽⁴⁾ («orientamenti a favore dell'occupazione»). Tale insieme di orientamenti costituisce gli orientamenti integrati per l'attuazione della strategia Europa 2020. Cinque obiettivi principali, elencati negli orientamenti integrati corrispon-

denti, costituiscono traguardi comuni che orientano l'azione degli Stati membri, tenendo in considerazione le rispettive posizioni di partenza e le situazioni nazionali, e orientano altresì l'azione dell'Unione. La strategia europea per l'occupazione svolge un ruolo di primo piano nella realizzazione degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 relativamente all'occupazione e al mercato del lavoro.

- (3) Gli orientamenti integrati sono in linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010. Gli orientamenti integrati danno agli Stati membri indicazioni precise per la definizione dei rispettivi programmi nazionali di riforma e per l'attuazione delle riforme, tenendo conto dell'interdipendenza e in linea con il patto di stabilità e crescita. Gli orientamenti a favore dell'occupazione dovrebbero essere alla base di tutte le eventuali raccomandazioni specifiche per paese rivolte dal Consiglio agli Stati membri a norma dell'articolo 148, paragrafo 4, TFUE, parallelamente alle raccomandazioni specifiche per paese rivolte agli Stati membri a norma dell'articolo 121, paragrafo 4, di tale trattato. Gli orientamenti a favore dell'occupazione dovrebbero costituire inoltre la base per la redazione della relazione comune sull'occupazione che Consiglio e Commissione trasmettono ogni anno al Consiglio europeo.
- (4) L'esame dei progetti di programmi nazionali di riforma degli Stati membri, contenuti nella relazione comune sull'occupazione adottata dal Consiglio il 7 marzo 2011, dimostra che gli Stati membri dovrebbero continuare a compiere ogni sforzo per affrontare le seguenti priorità: incrementare la partecipazione al mercato del lavoro e ridurre la disoccupazione strutturale; sviluppare una forza lavoro qualificata rispondente alle esigenze del mercato occupazionale e promuovere la qualità del lavoro e l'apprendimento permanente; migliorare l'efficacia dei sistemi d'istruzione e formazione a tutti i livelli, e aumentare la partecipazione all'istruzione terziaria, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà.
- (5) Gli orientamenti a favore dell'occupazione adottati nel 2010 dovrebbero rimanere stabili fino al 2014 per mantenere la centralità della loro applicazione. Negli anni intermedi, fino alla fine del 2014, il loro aggiornamento dovrebbe continuare ad essere rigorosamente limitato.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di far ricorso al Fondo sociale europeo per attuare gli orientamenti a favore dell'occupazione,

⁽¹⁾ Parere del 17 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere del 16 febbraio 2011 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 191 del 23.7.2010, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 308 del 24.11.2010, pag. 46.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione figuranti nell'allegato della decisione 2010/707/UE del Consiglio, sono mantenuti per il 2011 e sono presi in considerazione dagli Stati membri nelle rispettive politiche a favore dell'occupazione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

BALOG Z.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 maggio 2011
recante nomina di un membro olandese del Comitato delle regioni
(2011/309/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo olandese,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 dicembre 2009 e il 18 gennaio 2010, il Consiglio ha adottato la decisione 2009/1014/UE ⁽¹⁾ e la decisione 2010/29/UE ⁽²⁾ recanti nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2010 al 25 gennaio 2015.

(2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante a seguito della scadenza del mandato del sig. Hans KOK,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È rinominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2015:

— il sig. J.F.M. (Hans) JANSSEN, *burgemeester* (sindaco) di Oisterwijk.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 19 maggio 2011.

Per il Consiglio
Il presidente
BALOG Z.

⁽¹⁾ GU L 348 del 29.12.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 12 del 19.1.2010, pag. 11.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2011

che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione per la pesca pelagica nelle acque occidentali dell'Atlantico nord-orientale

[notificata con il numero C(2011) 3415]

(I testi in lingua danese, estone, francese, inglese, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)

(2011/310/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006⁽¹⁾, in particolare l'articolo 95,

considerando quanto segue:

(1) Le attività di pesca che sfruttano gli stock di aringa, sgombro, sugarello, acciuga e melù (di seguito: «pesca pelagica») nelle acque UE delle zone CIEM da V a IX (di seguito: «acque occidentali») sono soggette alle misure di conservazione e di controllo previste, fra l'altro, dai seguenti regolamenti:

— regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale⁽²⁾,

— regolamento (CE) n. 1300/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano pluriennale per lo stock di aringa presente ad ovest della Scozia e per le attività di pesca che sfruttano tale stock⁽³⁾,

— regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non UE⁽⁴⁾.

(2) Lo sbarco di quantitativi superiori a 10 tonnellate di aringhe, sgombri e sugarelli catturati nelle zone CIEM da I a X, XII e XIV e nelle acque UE del Copace sono

soggetti alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1542/2007 della Commissione⁽⁵⁾.

(3) Come regola generale, le attività di pesca pelagica nelle acque occidentali, inclusi gli sbarchi e i trasbordi di specie pelagiche, sono soggetti alle misure di controllo previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

(4) Al fine di garantire, a livello dell'Unione, l'applicazione uniforme ed efficace delle suddette misure di conservazione e di controllo, è necessario stabilire un programma specifico di controllo ed ispezione che coinvolga la Danimarca, la Germania, l'Estonia, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e il Regno Unito.

(5) È opportuno che il programma specifico di controllo ed ispezione sia predisposto per il periodo compreso fra l'entrata in vigore della presente decisione e il 31 dicembre 2012.

(6) Il programma specifico di controllo ed ispezione deve includere norme comuni relative alle attività di controllo ed ispezione svolte dalle autorità competenti degli Stati membri interessati. Tali norme devono stabilire parametri di riferimento relativi al grado di intensità delle attività di controllo ed ispezione nonché le priorità e le procedure in materia di controllo ed ispezione. Gli Stati membri interessati adottano le misure necessarie in conformità alle suddette norme comuni.

(7) Se una gran parte delle catture effettuate nell'ambito della pesca pelagica viene esportata verso paesi terzi, è opportuno estendere le attività di controllo ed ispezione all'intera catena, inclusa la fase di commercializzazione.

(8) È opportuno che le attività congiunte di ispezione e sorveglianza tra Stati membri siano condotte, ove del caso, conformemente a un piano di intervento congiunto stabilito dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP) a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio⁽⁶⁾.

(9) I risultati conseguiti grazie dall'applicazione del programma specifico di controllo ed ispezione devono essere periodicamente valutati dagli Stati membri interessati, ove possibile ad opera dell'ACCP.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 348 del 31.12.2010, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 344 del 20.12.2008, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 337 del 21.12.2007, pag. 56.

⁽⁶⁾ GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999⁽¹⁾;

- e) «esportazione»: l'esportazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1005/2008.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 4

Norme comuni e misure nazionali

1. Le norme comuni per il programma specifico di controllo ed ispezione, in particolare gli obiettivi, le priorità e le procedure nonché i parametri di riferimento per l'ispezione, figurano nell'allegato I.

2. Le misure per l'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione, adottate dagli Stati membri a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1224/2009, vertono sugli aspetti elencati nell'allegato II.

Articolo 5

Cooperazione fra gli Stati membri e con i paesi terzi

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, cooperano ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

2. Tutti gli altri Stati membri cooperano con gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, e con le autorità competenti dei paesi terzi ai fini dell'attuazione del programma specifico di controllo ed ispezione.

3. Quando gli Stati membri cooperano nell'ambito del capitolo III del regolamento (CE) n. 768/2005, una parte o la totalità del programma specifico di controllo ed ispezione può essere attuata mediante un piano di intervento congiunto adottato dall'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP).

Articolo 6

Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza e, se del caso, nell'ambito del capitolo III del regolamento (CE) n. 768/2005.

2. Ai fini delle attività congiunte di ispezione e sorveglianza, gli Stati membri interessati:

a) provvedono affinché gli ispettori di altri Stati membri interessati siano invitati a partecipare alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza;

b) stabiliscono procedure operative congiunte applicabili alle loro navi di sorveglianza.

3. Alle attività congiunte di ispezione e sorveglianza possono partecipare funzionari della Commissione e ispettori comunitari.

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione al fine di garantire l'attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili alla pesca pelagica nelle acque occidentali.

Articolo 2

Campo d'applicazione

1. Il programma specifico di controllo ed ispezione riguarda:

- a) tutte le attività di pesca, inclusi gli sbarchi e i trasbordi, praticate da pescherecci dediti alla cattura di specie pelagiche nelle acque occidentali;
- b) tutte le attività successive allo sbarco, comprendenti la pesatura, la commercializzazione, il congelamento, la trasformazione, il magazzinaggio, l'assunzione in carico, il trasporto, l'importazione e l'esportazione di specie pelagiche catturate nelle acque occidentali.

2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica a partire dalla sua entrata in vigore fino al 31 dicembre 2012.

3. Il programma specifico di controllo ed ispezione è attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall'Estonia, dall'Irlanda, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo e dal Regno Unito.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «specie pelagiche», l'aringa, lo sgombro, il sugarello, l'acciuga e il melù;
- b) «pesca pelagica», le attività di pesca che sfruttano gli stock di aringa, sgombro, sugarello, acciuga e melù;
- c) «acque occidentali», le acque UE delle zone CIEM da V a IX;
- d) «importazione», l'importazione quale definita all'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i

⁽¹⁾ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

*Articolo 7***Informazioni**

1. Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, comunicano per via elettronica alla Commissione e all'ACCP, entro il decimo giorno di ogni trimestre, le seguenti informazioni relative al trimestre precedente:

- a) le attività di ispezione e controllo svolte;
- b) tutte le infrazioni constatate, precisando per ciascuna di esse:
 - i) il peschereccio (nome, bandiera e codice di identificazione esterno) o l'impresa di trasformazione e/o commercializzazione delle specie pelagiche interessate;
 - ii) la data, l'ora e il luogo dell'ispezione e
 - iii) la natura dell'infrazione;
- c) la situazione attuale in relazione al perseguimento delle infrazioni constatate.

2. Le infrazioni vengono riportate in ciascuna relazione successiva fino alla conclusione del procedimento a norma del diritto dello Stato membro interessato. Ciascuna relazione successiva comprende:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei procedimenti (ad esempio casi pendenti, in appello, oggetto di indagine) e
- b) la descrizione specifica delle eventuali sanzioni imposte (ad esempio entità delle ammende, valore del pesce/attrezzo confiscato, avvertimenti scritti).

3. Le relazioni contengono una giustificazione qualora in seguito alla constatazione di un'infrazione non sia stata adottata alcuna misura.

*Articolo 8***Valutazione**

Gli Stati membri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, trasmettono alla Commissione e all'ACCP, entro il 31 marzo 2013, una relazione di valutazione relativa alle attività di controllo ed ispezione svolte nell'ambito del programma specifico di controllo ed ispezione.

*Articolo 9***Destinatari**

Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2011.

Per la Commissione

Maria DAMANAKI

Membro della Commissione

ALLEGATO I

NORME COMUNI PER IL PROGRAMMA SPECIFICO DI CONTROLLO ED ISPEZIONE

1. OBIETTIVO

L'obiettivo generale del programma specifico di controllo ed ispezione è verificare il rispetto della normativa vigente con riguardo a:

- a) le restrizioni quantitative applicabili alle catture e le eventuali condizioni specifiche ad esse associate, incluso il controllo dell'utilizzazione dei contingenti;
- b) la documentazione richiesta dalla normativa applicabile alla pesca pelagica a fini di verifica, in particolare, dell'affidabilità dei dati registrati e comunicati;
- c) le procedure di sbarco e di pesatura;
- d) i trasbordi;
- e) il divieto di selezione qualitativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1288/2009 del Consiglio, del 27 novembre 2009, che istituisce misure tecniche transitorie dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2011 ⁽¹⁾, e ogni mancato sbarco di specie pelagiche catturate nel corso di un'operazione di pesca a norma dell'articolo 90, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2. STRATEGIA

Gli Stati membri svolgono il controllo e l'ispezione della pesca e di tutte le attività correlate, praticate dai pescherecci e da altri operatori economici lungo l'intera filiera, sulla base della gestione del rischio quale definita all'articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Le ispezioni condotte successivamente allo sbarco o al trasbordo vengono utilizzate in particolare come meccanismo complementare di controllo incrociato per verificare l'affidabilità delle informazioni registrate e comunicate in relazione alle catture e agli sbarchi.

3. PRIORITÀ

Alle varie categorie di attrezzi è attribuito un diverso grado di priorità, secondo il piano di pesca annuale. Spetta pertanto a ogni Stato membro stabilire priorità specifiche sulla base di una gestione del rischio.

4. COMPITI DI SORVEGLIANZA

Tutte le bordate realizzate da pescherecci autorizzati dotati di VMS vengono sorvegliate in tempo reale e sottoposte a controllo incrociato con la documentazione di sbarco, trasbordo, vendita e assunzione in carico nonché con eventuali relazioni di ispezione e sorveglianza.

Tutte le operazioni di sbarco, vendita, importazione ed esportazione sono oggetto di sorveglianza.

5. PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI ISPEZIONE

Al massimo entro un mese dall'entrata in vigore della presente decisione per il 2011 e anteriormente al 1° gennaio 2012 per il 2012, gli Stati membri definiscono ove del caso parametri di riferimento supplementari in materia di ispezione e pianificano le proprie ispezioni sulla base della gestione del rischio quale definita all'articolo 4, paragrafo 18, del regolamento (CE) n. 1224/2009:

Ambito di ispezione	Parametro di riferimento
Ispezione in mare	<p>Parametro da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca in ciascuna zona. I parametri per le attività di ispezione in mare sono riferiti al numero di giorni di pattugliamento in mare nelle acque occidentali; un parametro distinto può essere stabilito per i giorni di pattugliamento di zone specifiche.</p> <p>Sulla base della gestione del rischio verranno programmate ispezioni specifiche riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il divieto di selezione qualitativa, — il rigetto volontario prima del recupero completo delle reti a bordo, — le disposizioni per le navi di paesi terzi che intendono praticare la pesca del melù o dello sgombrò nelle acque UE di cui all'allegato IV del regolamento (UE) n. 201/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU L 347 del 24.12.2009, pag. 6.

Ambito di ispezione	Parametro di riferimento
Sbarchi	<p>Almeno il 10 % degli sbarchi di quantitativi superiori a 10 tonnellate di aringhe, sgombri e sugarelli in porti designati deve essere sottoposto a un'ispezione completa.</p> <p>Almeno il 15 % dei quantitativi di aringhe, sgombri e sugarelli sbarcati in porti designati deve essere sottoposto a un'ispezione completa.</p> <p>La scelta degli sbarchi da ispezionare è basata su un'analisi del rischio.</p> <p>Sulla base della gestione del rischio verranno programmate ispezioni specifiche riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — porti e luoghi di sbarco non designati, — sbarchi di quantitativi di aringhe, sgombri e sugarelli di quantità inferiore a 10 tonnellate, — possibili sbarchi di sgombri sotto altre denominazioni, quali <i>Scomber japonicus</i> (MAS). <p>I parametri di riferimento relativi agli sbarchi di acciughe e melù devono essere fissati sulla base di un'analisi dettagliata delle attività di sbarco in ciascuna zona.</p>
Trasbordi	Sulla base della gestione del rischio, almeno il 5 % dei trasbordi deve essere sottoposto a ispezione.
Prima vendita	<p>Almeno il 10 % delle prime vendite di aringhe, sgombri e sugarelli in porti designati deve essere sottoposto a un'ispezione completa. Il parametro di riferimento deve essere stabilito sulla base di un'analisi del rischio.</p> <p>Almeno il 15 % dei quantitativi di aringhe, sgombri e sugarelli venduti in porti designati deve essere sottoposto a un'ispezione completa. Il parametro di riferimento deve essere stabilito sulla base di un'analisi del rischio.</p>
Importazioni/esportazioni	Sulla base della gestione del rischio, nel caso in cui gli Stati membri dispongano di informazioni in merito ai flussi di importazione/esportazione, almeno il 5 % dei quantitativi importati/esportati deve essere sottoposto a ispezione.
Sorveglianza aerea	Parametri da stabilire a seguito di un'analisi circostanziata dell'attività di pesca praticata in ciascuna zona, tenendo conto delle risorse di cui dispone lo Stato membro.

(¹) GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 10.

6. PROCEDURE

6.1. Compiti di ispezione a carattere generale

Gli ispettori verificano e riportano nel loro rapporto le informazioni seguenti:

- a) identificazione completa delle persone responsabili impegnate nelle attività sottoposte a ispezione;
- b) licenze e autorizzazioni di pesca;
- c) tutta la documentazione pertinente;
- d) verifica dettagliata delle specie e dei quantitativi catturati conformemente alla normativa dell'UE applicabile.

Tutte le constatazioni derivanti dalle attività di ispezione effettuate in mare, nei porti o presso ogni altro operatore economico interessato sono riportate nei rapporti di ispezione.

Tali risultanze vengono sottoposte a controllo incrociato con le informazioni trasmesse agli ispettori da altre autorità competenti, compresi i dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) e dal sistema elettronico di registrazione e di trasmissione dei dati (ERS) nonché gli elenchi delle navi autorizzate.

6.2. Compiti di ispezione specifici per la sorveglianza aerea

Gli ispettori comunicano i dati relativi alla sorveglianza ai fini dei controlli incrociati e, in particolare, verificano gli avvistamenti di pescherecci confrontandoli con i dati VMS e ERS e con gli elenchi delle navi autorizzate.

6.3. Compiti di ispezione in mare

Se una o più specie pelagiche sono presenti a bordo di un peschereccio o di una nave officina o da trasporto, gli ispettori verificano sistematicamente le specie e i quantitativi di pesce detenuti a bordo e li confrontano con quelli registrati nella pertinente documentazione di bordo.

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- che i pescherecci siano autorizzati ad operare nell'ambito della pesca pelagica pertinente,
- che i pescherecci siano dotati di un sistema di controllo via satellite (VMS) funzionante,
- che le informazioni pertinenti siano debitamente riportate nel giornale di bordo,
- che gli attrezzi da pesca detenuti a bordo siano conformi alle norme pertinenti,
- i disegni della nave e in particolare la possibilità di effettuare rigetti di pesce al di sotto della linea di galleggiamento,
- la presenza di apparecchiature che consentano la classificazione automatica,
- i quantitativi fisici di specie pelagiche detenute a bordo e la loro presentazione.

6.4. Compiti di ispezione allo sbarco

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- che i pescherecci siano autorizzati ad operare nell'ambito della pesca pelagica pertinente;
- che la notifica preliminare di arrivo per lo sbarco sia stata inviata e che contenga le informazioni richieste sulle catture presenti a bordo;
- che, ove del caso, lo sbarco di specie pelagiche sia stato autorizzato dalle autorità competenti;
- che i pescherecci siano dotati di sistemi VMS ed ERS funzionanti;
- che le informazioni pertinenti siano debitamente riportate nel giornale di bordo e che i fogli del giornale di bordo siano trasmessi a tempo debito;
- per i pescherecci impiegati nel trasporto e nella trasformazione di specie pelagiche, che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata;
- le specie e i quantitativi fisici di specie pelagiche detenute a bordo;
- che gli obblighi in materia di pesatura vengano osservati ove del caso;
- che gli attrezzi da pesca presenti a bordo corrispondano a quanto indicato nell'autorizzazione di pesca e siano conformi alle misure tecniche applicabili.

6.5. Compiti di ispezione al trasbordo

Gli ispettori verificano sistematicamente:

- che i pescherecci siano autorizzati ad operare nell'ambito della pesca pelagica pertinente,
- per i trasbordi in porto, che la notifica preliminare di arrivo in porto sia stata inviata e che contenga le informazioni richieste riguardanti il trasbordo,
- che i pescherecci che intendono trasbordare abbiano ricevuto un'autorizzazione preliminare,
- che le specie e i quantitativi il cui trasbordo è stato preliminarmente notificato siano stati sottoposti a controllo,
- che la documentazione richiesta sia presente a bordo e debitamente compilata, inclusa la dichiarazione di trasbordo.

6.6. Compiti di ispezione relativi al trasporto, alla commercializzazione e all'assunzione in carico

Gli ispettori verificano sistematicamente le specie e i quantitativi di pesce nonché la nave che ha effettuato le catture e procedono a un controllo incrociato di queste informazioni con quelle contenute nella dichiarazione di sbarco e nel giornale di bordo, controllando:

- per quanto riguarda il trasporto, in particolare che la documentazione pertinente sia presente e debitamente compilata,
- per quanto riguarda la commercializzazione, che la documentazione pertinente sia presente e debitamente compilata,
- per quanto riguarda l'assunzione in carico, che la documentazione pertinente sia presente e debitamente compilata.

ALLEGATO II

CONTENUTO MINIMO DELLE MISURE ADOTTATE DAGLI STATI MEMBRI A NORMA DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2

Le misure nazionali comprendono in particolare gli elementi di seguito indicati.

1) MEZZI DI CONTROLLO

— Risorse umane

Numero di ispettori operanti a terra e in mare, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

— Risorse tecniche

Numero di navi e di aeromobili di sorveglianza, con indicazione dei periodi e delle zone cui sono assegnati.

— Risorse finanziarie

Dotazione di bilancio per la messa a disposizione di risorse umane, navi e aeromobili di sorveglianza.

2) PORTI DESIGNATI

Elenco dei porti designati a norma del regolamento (CE) n. 1542/2007.

3) PROCEDURE DI PESATURA

Sistemi applicati per conformarsi alle norme vigenti, con particolare riguardo al regolamento (CE) n. 1542/2007 relativo alle procedure e ai sistemi di pesatura.

4) PIANI DI PESCA

Descrizione particolareggiata dei sistemi applicati per l'assegnazione dei contingenti e la sorveglianza e il controllo dell'utilizzazione dei medesimi.

5) SORVEGLIANZA

Descrizione particolareggiata dei sistemi di sorveglianza delle attività di pesca, degli sbarchi, dei trasbordi, della commercializzazione e dell'importazione/esportazione di specie pelagiche.

6) PROTOCOLLI DI ISPEZIONE

Protocolli dettagliati di tutte le attività di ispezione.

7) ORIENTAMENTI

Orientamenti esplicativi destinati ad ispettori, organizzazioni di produttori e pescatori.

8) PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE

Protocolli per la comunicazione con le autorità responsabili del programma specifico di controllo ed ispezione designate da altri Stati membri.

RETTIFICHE

Regolamento (UE) n. 286/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 83 del 30 marzo 2011)

Nell'Allegato VI, punto 2, lettera c), nella tabella, riga 602-084-00-X, settima colonna:

Anziché: «GHS07 Wng—»,

leggi: «GHS07

Wng».

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

